

Art. 2 volume 1

2.41

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Sopprimere l'articolo 2.

Conseguentemente sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.42

Crimi, Morra, Endrizzi, Castaldi, Airola, Fucksia

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. – (Dimezzamento del numero dei deputati) - 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».

2.43

Bignami, Casaletto, Mussini

Sopprimere l'articolo.

2.44

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Sopprimere l'articolo.

2.24

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art 2. - (Soppressione del Senato) - 1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati»;

Conseguentemente sopprimere tutte le disposizioni connesse ed incompatibili.

2.25

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – (Soppressione del Senato). – 1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati».

Conseguentemente:

1. *All'articolo 1, al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «e del Senato della Repubblica».*

2. *All'articolo 1, capoverso «Art. 55», il secondo comma è sostituito dal seguente: «La legge che stabilisce le modalità di elezione della Camera dei deputati promuove l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza».*

3. *All'articolo 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il quinto e sesto comma».*

4. *Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3. – (Modifica all'articolo 59 della Costituzione). – 1. All'articolo 59 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "È senatore di diritto e a vita" sono sostituite dalle seguenti: "È deputato di diritto e a vita";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre"».

5. *Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5. – (Modifica all'articolo 63 della Costituzione). – 1. L'articolo 63 della Costituzione, è sostituito con il seguente: "La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza"».

6. *Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«Art. 6. – (Modifiche all'articolo 64 della Costituzione). – 1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il regolamento garantisce i diritti delle minoranze parlamentari.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute della Camera. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I membri della Camera hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni"».

7. *Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

«Art. 7. – (Modifiche all'articolo 66 della Costituzione). – 1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 66. – La Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”».

8. *All’articolo 8, capoverso «Art. 67» sostituire le parole: «del parlamento» con le seguenti: «della Camera dei deputati».*

9. *Sostituire l’articolo 10 con il seguente:*

«Art. 10. – (*Procedimento legislativo*). – 1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati”».

10. *Sostituire l’articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11. – (*Iniziativa legislativa*) – 1. L’articolo 71 è sostituito dal seguente:

”Art. 71. – L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento della camera dei deputati.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge sono disposte le modalità di attuazione”».

11. *All’articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere il primo e il sesto comma;

b) al secondo comma, sopprimere la parola: «altro»;

c) al terzo comma le parole: «I regolamenti stabiliscono» sono sostituite con le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce»;

d) al quarto comma, la parola: «possono» è sostituita con la parola: «può» e le parole: «, alla Camera dei deputati,» sono soppresse;

e) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Escluse le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, le leggi che danno attuazione all’articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all’articolo 122, primo comma, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale».

12. *Sostituire l’articolo 13 con il seguente:*

«Art. 13. – (*Promulgazione delle leggi*). – 1. All’articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: ”Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti” sono sostituite dalle seguenti: ”Se la Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti”».

13. *All’articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 74», al primo comma, sostituire le parole: «alle Camere» con le seguenti: «alla Camera».*

14. *All'articolo 16, comma 1, alla lettera b) le parole: «, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere» sono soppresse e lettera d), sopprimere il terzo capoverso.*

15. *Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

«Art. 21. – 1. All'articolo 83 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente:

''Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati''».

16. *All'articolo 22 comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il secondo comma è abrogato''».

17. *All'articolo 23 comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al secondo comma, le parole: ''le Camere sono sciolte'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Camera dei deputati è sciolta'' e la parola: ''loro'' è sostituita dalla seguente: ''sua''».

18. *Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-bis. – 1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';

b) al terzo comma le parole: ''delle nuove Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''della nuova Camera'';

c) al quarto comma le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera'';

d) all'ottavo comma le parole: ''delle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera'';

e) al nono comma le parole: ''dalle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Camera''».

19. *Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis. – 1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: ''in seduta comune'' sono soppresse.

2. All'articolo 91 della Costituzione le parole: ''in seduta comune'' sono soppresse'';

3. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: ''in seduta comune'' sono soppresse».

20. *Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis. – 1. All'articolo 121 della Costituzione, secondo comma, le parole: ''alle Camere'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera dei deputati''».

22. *Sostituire l'articolo 35 con il seguente:*

«Art. 35. – 1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione'';

b) al secondo comma le parole: ''ad una delle Camere del Parlamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla Camera dei deputati''».

22. *Sostituire l'articolo 36 con il seguente:*

«Art. 36. – 1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole: ''e senatori'' sono soppresse».

23. *Dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:*

«Art. 36-bis. – 1. All'articolo 136 della Costituzione, secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati";

Art. 36-ter. – 1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati";

b) al secondo comma le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

c) al terzo comma le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"».

24. All'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 61 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera" e le parole: "delle precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "della precedente";

b) al secondo comma, le parole: "non siano riunite le nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "non sia riunita la nuova Camera" e le parole: "delle precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "della precedente"».

2. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Le Camere si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera si riunisce";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

c) il terzo comma è abrogato».

3. Dopo il comma 4, inserire il comma 4-bis:

«4-bis. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato";

25. All'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. I commi 1, 2, 4, 5, 6, 9 sono soppressi;

2. Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale acquisiscono la qualifica di Deputato a vita, e diventano membri della Camera dei deputati».

3. Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo l'ordinamento dalla Camera dei deputati, conseguenti alla medesima legge costituzionale».

4. Al comma 10 le parole «o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, » sono soppresse e le parole: «e del Senato della Repubblica» sono soppresse.

26. All'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, alla definizione di un'unica amministrazione del Parlamento della Repubblica, mediante l'integrazione funzionale delle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

2. i commi 5, 6 sono soppressi.

2.43a

Bisinella, Bellot, Munerato

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

«Art. 2.
(Soppressione del Senato)

1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati».

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "È senatore di diritto e a vita" sono sostituite dalle seguenti: "È deputato di diritto e a vita";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nei campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre";

sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)

1. L'articolo 63 della Costituzione, è sostituito con il seguente:

"La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza";

sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6.
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64.

La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento garantisce i diritti delle minoranze parlamentari. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute della Camera. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I membri della Camera hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni''».

sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Art. 7.

(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati"».

all'articolo 8, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «del Parlamento», con le seguenti: «della Camera dei deputati»;

sostituire l'articolo 10, con il seguente:

«Art. 10.

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati''»;

sostituire l'articolo 11, con il seguente:

«Art. 11.

(Iniziativa legislativa)

1. L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

''Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita d'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento della Camera dei deputati.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge sono disposte le modalità di attuazione''».

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il primo comma;

al secondo comma, sopprimere la parola: «altro»;

al terzo comma, sostituire le parole: «I regolamenti stabiliscono», con le seguenti: «Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce»;

al quarto comma, sostituire la parola: «possono», con la seguente: «può» e sopprimere le parole: «, alla Camera dei deputati, »;

sopprimere il sesto comma;

sostituire il settimo comma, con il seguente:

«Escluse le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale»;

sostituire l'articolo 13, con il seguente:

«Art. 13.
(Promulgazione delle leggi)

1. All'articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: "Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti" sono sostituite dalle seguenti: "Se la Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti";

all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 74», primo comma, sostituire le parole: «alle Camere», con le seguenti: «alla Camera»;

all'articolo 16, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «, anche quando», fino a: «La Camera dei deputati», con la seguente: «che»; alla lettera d), sopprimere il terzo capoverso;

sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21.

1. All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati";

all'articolo 22, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il secondo comma è abrogato»;

all'articolo 23, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) al terzo comma, le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta», e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua»;

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera";

c) al quarto comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) all'ottavo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera";

e) al nono comma, le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera";

dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune", sono soppresse.
2. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "in seduta comune", sono soppresse;
3. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune", sono soppresse»;

dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati";

sostituire l'articolo 34, con il seguente:

«Art. 34.

1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione";

b) al secondo comma, le parole: "ad una delle Camere del Parlamento", sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati";

sostituire l'articolo 35, con il seguente:

«Art. 35.

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole: "e senatori" sono soppresse»;

sostituire l'articolo 36, con il seguente:

«Art. 36.

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "in seduta comune" sono soppresse;

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato";

dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati";

Art. 36-ter.

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati";

b) al secondo comma, le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

c) al terzo comma, le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati";

all'articolo 37, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 61 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle nuove Camere", sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera", e le parole: "delle precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "della precedente";

b) al secondo comma, le parole: "non siano riunite le nuove Camere", sono sostituite dalle seguenti: "non sia riunita la nuova Camera", e le parole: "delle precedenti", sono sostituite dalle seguenti: "della precedente"».

sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Le Camere si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera si riunisce";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera", sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

c) il terzo comma è abrogato».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato"»;

all'articolo 38, sopprimere i commi 1, 2, 4, 5 e 6 e sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale acquisiscono la qualifica di Deputato a vita, e diventano membri della Camera dei deputati»;

sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo l'ordinamento dalla Camera dei deputati, conseguenti alla medesima legge costituzionale.»;

sopprimere il comma 9;

all'articolo 39, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, alla definizione di un'unica amministrazione del Parlamento della Repubblica, mediante l'integrazione funzionale delle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.».

2.46

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – «L'Art. 57 della Costituzione è abrogato»».

Conseguentemente:

- a) sostituire il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione con il seguente: «Il Parlamento si compone della sola Camera dei Deputati»;*
- b) il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato;*
- c) l'articolo 58 della Costituzione è abrogato;*
- d) l'articolo 59 della Costituzione è abrogato;*
- e) tutti gli articoli della Costituzione non compatibili con la soppressione del Senato della Repubblica sono trasformati in senso monocamerale.*

2.26

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Battista, Buemi, Zin

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti in ciascuna Regione, con liste separate, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome, e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con le e dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno due rappresentanti''».

Conseguentemente:

a) all'articolo 4, sostituire il secondo comma con i seguenti:

«I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica.»;

b) l'articolo 38, comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 39, sostituire i commi da 1 a 7, con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età;

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera *a)* hanno luogo le nuove elezioni del Senato della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera *a)*, dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera *b)*; è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 2;

d) le nuove elezioni di cui alla lettera *b)* sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

2. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato della Repubblica, di cui alla lettera *a)* del comma 1, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

3. Nella lista di cui all'articolo 57, comma 2, come modificato dalla presente legge, sono eletti consiglieri regionali in numero aggiuntivo corrispondenti al numero di senatori spettanti a ciascuna regione o Provincia autonoma. Ai senatori così eletti è corrisposta, dalla rispettiva regione, l'indennità spettante ai consiglieri regionali.

4. I due senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti con liste separate per gruppi linguistici.

5. Per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

2.27

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Battista, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome, dai Presidenti delle

Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. I due senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti con liste separate per gruppi linguistici.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno due rappresentanti”».

Conseguentemente:

a) all'articolo 4, sostituire il secondo comma con i seguenti:

«I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica.»;

b) l'articolo 38, comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 39, sostituire i commi da 1 a 7, con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età;

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera *a)* hanno luogo le nuove elezioni del Senato della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera *a)*, dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera *b)*; è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 2;

d) le nuove elezioni di cui alla lettera *b)* sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

2. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato della Repubblica, di cui alla lettera *a)* del comma 1, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome, la durata della successiva legislatura regionale o

provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge Costituzionale.

3. Per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

2.28

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Battista, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti in ciascuna Regione, con liste separate, contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome, dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno due rappresentanti''».

Conseguentemente,

a) all'articolo 4, sostituire il secondo comma con i seguenti:

«I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica.»;

b) l'articolo 38, comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 39, sostituire i commi da 1 a 7, con i seguenti:

«In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età;

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizio delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 2;

d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

2. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 1, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

3. Nella lista di cui all'articolo 57, comma 2, come modificato dalla presente legge, sono eletti consiglieri regionali in numero aggiuntivo corrispondenti al numero di senatori spettanti a ciascuna regione o Provincia autonoma. Ai senatori così eletti è corrisposta, dalla rispettiva regione, l'indennità spettante ai consiglieri regionali.

4. I due senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti con liste separate per gruppi linguistici.

5. Per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

2.255

Palermo, Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Battista, Buemi, Zin, Fausto Guilherme Longo

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione ed elezione del Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome, e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. I due senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti con liste separate per gruppi linguistici.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitane della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno due rappresentanti».

Conseguentemente,

a) all'articolo 4, sostituire il secondo comma con i seguenti:

«I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica.»;

b) l'articolo 38, comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 39, sostituire i commi da 1 a 7, con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età;

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera *a)* hanno luogo le nuove elezioni del Senato della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera *a)*, dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera *b)*; è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 2;

d) le nuove elezioni di cui alla lettera *b)* sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

2. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato della Repubblica, di cui alla lettera *a)* del comma 1, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare nelle nuove elezioni del Senato della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

3. Per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

2.23

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di duecento. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».

Conseguentemente sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.15

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da duecento senatori.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati''».

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, capoverso «art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente:
«Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo, sopprimere le seguenti parole:
«rappresentativi delle istituzioni territoriali»;

sopprimere gli articoli 3, 7, 9 e 10,.

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.20

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio,

Zizza

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2 - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da duecento.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori-inferiori a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati''».

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente:

«Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo, sopprimere le seguenti parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali»;

sopprimere gli articolo 3, 5, 7,9 e 10;

infine all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo periodo;

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.21

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosettanta. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».

Conseguentemente sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.14

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art 2 - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da centocinquanta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati''».

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente:

«Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo, sopprimere le seguenti parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali»;

sopprimere gli articoli 3, 7, 9 e 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo paragrafo;

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.19

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da centocinquanta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma; in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati''».

Conseguentemente:

l'articolo 1, comma 1, capoverso «art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente:

«Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo, sopprimere le seguenti parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali»;

sopprimere gli articolo 3, 5, 7, 9 e 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo periodo;

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.17

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da centoquarantacinque senatori e da cinque senatori che possono essere indicati dal Presidente della Repubblica e nominati previo referendum confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati”».

Conseguentemente:

all’articolo 1, comma 1, capoverso «art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art.55», quinto paragrafo, sopprimere le seguenti parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali»;

sostituire l’articolo 3 con il seguente: «Sostituire l’articolo 59 della Costituzione con il seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, dopo referendum confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, sportivo e letterario. I senatori nominati dal Presidente della Repubblica non votano la fiducia al Governo. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Presidente della Repubblica nominante. Al termine del mandato tali senatori non possono essere nuovamente nominati»;

sopprimere gli articoli 7, 9 e 10;

all’articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo periodo;

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.13

Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da cento senatori.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati”».

Conseguentemente:

all’articolo 1, comma 1, capoverso «art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art.55», quinto paragrafo, sopprimere le seguenti parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali»;

sopprimere gli articoli 3, 7, 9 e 10;

all’articolo 12, comma il capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.12

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

«Art. 2 - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da novantacinque senatori e da cinque senatori che possono essere indicati dal Presidente della Repubblica e nominati previo referendum confermativo.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati''».

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55» quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali»;

sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Sostituire l'articolo 59 della Costituzione con il seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, dopo referendum confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, sportivo e letterario. I senatori nominati dal Presidente della Repubblica non votano la fiducia al Governo. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Presidente della Repubblica nominante. Al termine del mandato tali senatori non possono essere nuovamente nominati».

sopprimere gli-articoli 5, 7,9,10 e 12.

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.16

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2 - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da novantacinque senatori e da cinque senatori che possono essere indicati dal Presidente della Repubblica e nominati previo referendum confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati''».

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art.55», quinto paragrafo, sopprimere le seguenti parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali»;

sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Sostituire l'articolo 59 della Costituzione con il seguente: «Il presidente della Repubblica può nominare senatori, dopo referendum confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, sportivo e letterario. I senatori nominati dal Presidente della Repubblica non votano la fiducia al Governo. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Presidente della Repubblica nominante. Al termine del mandato tali senatori non possono essere nuovamente nominati»;

sopprimere gli articoli 7, 9 e 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo periodo;

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.18

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Sostituire articolo 2 con il seguente:

«Art 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da cento senatori.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dal ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati''».

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, capoverso «art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo, sopprimere le seguenti parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali»;

sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 9 e 10.

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo periodo.

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.22

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di centonovanta, sei dei quali eletti nella

circostrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circostrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»».

Conseguentemente sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.45

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*) - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori è di duecento, di cui sei senatori eletti nella circostrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centosettantadue senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci delle città metropolitane, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione»».

2.48

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circostrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, sei dei quali eletti nella circostrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla: base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte".».

2.51

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori è di cento cinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione".».

2.47

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è- di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte".».

2.50

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti''».

2.52

Micheloni, Turano, Broglia, Casson, Chiti, Corsini, D'Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Gotor, Guerra, Lai, Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Migliavacca, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonogo, Tocci, Tronti, Stefano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Composizione ed elezione del Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione dei Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

La legge costituzionale disciplina i casi in cui alle sedute del Senato partecipano i Presidenti delle Giunte regionali''».

Conseguentemente, all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «cinquecento» e sono soppresse le seguenti parole: «, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero»; al terzo comma, sono soppresse le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero», è la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

2.53

Gotor, Migliavacca, Broglia, Casson, Chiti, Corsini, D'Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Giacobbe, Guerra, Guerrieri Paleotti, Lai, Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mucchetti, Mineo, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonogo, Tocci, Tronti, Turano, Stefano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione dei Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

La legge costituzionale disciplina i casi in cui alle sedute del Senato partecipano i Presidenti delle Giunte regionali'' .».

2.54

Chiti, Migliavacca, Gotor, Broglia, Casson, Corsini, D'Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Guerra, Lai, Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonogo, Tocci, Tronti, Turano, Stefano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione dei Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

La legge costituzionale disciplina i casi in cui alle sedute del Senato partecipano i Presidenti delle Giunte regionali'' .».

Conseguentemente, all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: «, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero» al terzo comma, sono soppresse le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

2.49

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti'».

2.6

Caliendo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) - 1. l'articolo 57 della costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 62 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da 83 senatori eletti su base regionale e da 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dal loro insediamento, eleggono, con voto limitato, i senatori tra i propri componenti.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dei senatori da eleggere dai rispettivi Consigli si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, secondo la seguente proporzione: alle Regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti spetta 1 seggio; a quelle con popolazione inferiore a 2 milioni di abitanti spettano 2 seggi; a quelle con popolazione superiore a 2 milioni di abitanti e inferiore a 4 milioni di abitanti spettano 3 seggi; a quelle con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti e inferiore a 5 milioni spettano 4 seggi; a quelle con popolazione superiore a 5 milioni di abitanti e inferiore a 7 milioni di abitanti spettano 5 seggi; a quelle con popolazione compresa tra i 7 e i 10 milioni di abitanti spettano 10 seggi; a quelle con popolazione superiore a 10 milioni di abitanti spettano 11 seggi.

Il numero complessivo dei senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali potrà variare in proporzione dei mutamenti della popolazione residente.

I senatori eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano decadono dalla carica di componente del Consiglio regionale o del Consiglio della Provincia autonoma e sono sostituiti dai primi dei non eletti.

I senatori da eleggere su base regionale sono eletti a suffragio universale e diretto.

La ripartizione dei seggi dei senatori eletti a suffragio universale e diretto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si effettua in numero pari a quello risultante dalla ripartizione dei seggi dei senatori eletti dai Consigli regionali e delle Province autonome; aumentato per ciascuna regione e per ciascuna Provincia di un seggio.

Le elezioni dei senatori da eleggere su base regionale si effettuano contestualmente alle elezioni dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La durata del mandato dei senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e dei senatori eletti a suffragio universale e diretto coincide con la durata delle legislatura regionale della quale sono espressione o perché espressione della stessa realtà regionale, sociale e politica, essendo eletti con testualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica da eleggere tra i consiglieri regionali e delle Province autonome, nonché di quelli da eleggere a suffragio universale e diretto''».

2.29

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali) da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica e da cento senatori eletti su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori elettivi inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori elettivi e dei senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali coincide con quella dei consigli regionali dai quali questi ultimi sono stati eletti. Finché non siano proclamati i nuovi senatori sono prorogate le cariche dei precedenti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e dei senatori elettivi. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio per i senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e in ragione dell'esito elettorale per i senatori elettivi».

2.7

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Fazzone, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 100 senatori di cui 95 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1,2,3,4,5 e 6.

2.9

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Fazzone, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione) - 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 100 senatori di cui 95 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L’elezione dei senatori avviene attraverso la presentazione di liste di candidati contestualmente alle elezioni regionali.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

L’attribuzione dei seggi avviene in maniera proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, rispetto alla composizione del Consiglio regionale e in base all’ordine di lista.

La legge dello Stato stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1,2,3,4,5 e 6.

2.8

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Fazzone, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione) - 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 100 senatori di cui 95 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1,2,3,4,5 e 6.

2.40

Calderoli

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Composizione ed elezione del Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e, l'elezione con metodo proporzionale dei membri del Senato della Repubblica, che ha luogo contestualmente al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e, per la regione Trentino Alto-Adige/Sudtirolo, dei rispettivi Consigli delle Province autonome.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; la Valle d'Aosta uno; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei Senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti”».

Conseguentemente:

All'articolo 39, sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Carriera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1:

a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanar si contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale;

b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni:

1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione, senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio;

2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in

conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;

5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;

6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capolista nella circoscrizione, sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 83, numero 4), quel citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonome di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta. Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21 e 21-*ter* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al comma 1-*bis* del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionali».

2.41a

Calderoli

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

«Art. 2. – (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e, l'elezione con metodo proporzionale dei membri del Senato della Repubblica, che ha luogo contestualmente al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e, per la regione Trentino Alto-Adige/Sudtirolo, dei rispettivi Consigli delle Province autonome.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; la Valle d'Aosta uno; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei Senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti».

Conseguentemente:

All'articolo 39, sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1:

a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale;

b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni:

1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione, senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio;

2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;

5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;

6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capolista nella circoscrizione, sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale e circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonoma di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta. Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533».

3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionali».

2.42a

Calderoli

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e, l'elezione con metodo proporzionale dei membri del Senato della Repubblica, che ha luogo contestualmente al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e, per la regione Trentino Alto-Adige/Südtirol, dei rispettivi Consigli delle Province autonome.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; la Valle d'Aosta uno; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei Senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7.

Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1:

a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanar si contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale;

b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni:

1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione, senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio;

2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;

5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;

6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capolista nella circoscrizione, sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; ,

10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima Circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonoma di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta. Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

2.55

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. – il Senato della Repubblica è composto da 200 senatori di cui 195 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero eli abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di che liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.254

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 200 senatori di cui 195 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.56

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 199 senatori di cui 194 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.253

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 199 senatori di cui 194 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.57

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 198 senatori di cui 193 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori’».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.252

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione). – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

’Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 198 senatori di cui 193 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori’».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.58

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione). – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 197 senatori di cui 192 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori'».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.251

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 197 senatori di cui 192 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori'».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.59

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 196 senatori di cui 191 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.«».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.250

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 196 senatori di cui 191 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.60

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 195 senatori di cui 190 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori'»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.249

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 195 senatori di cui 190 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori'»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.61

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 194 senatori di cui 189 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate. La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.248

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 194 senatori di cui 189 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.62

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 193 senatori di cui 188 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.247

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 193 senatori di cui 188 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.63

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 192 senatori di cui 187 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.246

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 192 senatori di cui 187 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.64

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 191 senatori di cui 186 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.245

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 191 senatori di cui 186 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.65

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*). – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 190 senatori di cui 185 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.244

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 190 senatori di cui 185 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.66

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione). – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 189 senatori di cui 184 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.243

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 189 senatori di cui 184 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.67

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). — 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57. — Il Senato della Repubblica è composto da 188 senatori di cui 183 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.242

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 188 senatori di cui 183 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.68

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). — 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 187 senatori di cui 182 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.241

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 187 senatori di cui 182 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.69

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 186 senatori di cui 181 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.240

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 186 senatori di cui 181 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.70

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 185 senatori di cui 180 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.'''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.239

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 185 senatori di cui 180 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.71

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 184 senatori di cui 179 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.238

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 184 senatori di cui 179 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.72

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 183 senatori di cui 178 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.'''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.237

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 183 senatori di cui 178 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.73

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 182 senatori di cui 177 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.236

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 182 senatori di cui 177 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.74

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 181 senatori di cui 176 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della I Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatore”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.235

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 181 senatori di cui 176 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.75

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione). – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 180 senatori di cui 175 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.234

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 180 senatori di cui 175 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.76

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 179 senatori di cui 174 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.233

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 179 senatori di cui 174 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.77

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 178 senatori di cui 173 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve I avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori'»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.232

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 178 senatori di cui 173 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori'»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.78

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 177 senatori di cui 172 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere, un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate. La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''» .

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.231

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 177 senatori di cui 172 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.79

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 176 senatori di cui 171 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.230

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 176 senatori di cui 171 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.80

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 175 senatori di cui 170 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.229

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 175 senatori di cui 170 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.81

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 174 senatori di cui 169 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.228

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 174 senatori di cui 169 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.82

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*). – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 173 senatori di cui 168 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.227

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 173 senatori di cui 168 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.83

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*). – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 172 senatori di cui 167 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti .

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.226

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 172 senatori di cui 167 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.84

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 171 senatori di cui 166 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.'''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.225

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 171 senatori di cui 166 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori'»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.85

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 170 senatori di cui 165 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.'»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.224

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 170 senatori di cui 165 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.86

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 169 senatori di cui 164 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.'''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.223

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 169 senatori di cui 164 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.87

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 168 senatori di cui 163 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.'''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.222

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 168 senatori di cui 163 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.88

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 167 senatori di cui 162 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.'''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.221

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 167 senatori di cui 162 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.89

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 166 senatori di cui 161 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.'''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.220

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 166 senatori di cui 161 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.90

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 165 senatori di cui 160 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.219

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 165 senatori di cui 160 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.91

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 164 senatori di cui 159 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.218

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione). – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 164 senatori di cui 159 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.92

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione). – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 163 senatori di cui 158 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.'»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.217

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 163 senatori di cui 158 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.93

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 162 senatori di cui 157 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.'»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.216

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 162 senatori di cui 157 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.94

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 161 senatori di cui 156 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano incarica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.'»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.215

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 161 senatori di cui 156 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.95

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 160 senatori di cui 155 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate. La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.'».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.214

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 160 senatori di cui 155 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.96

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 159 senatori di cui 154 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.'».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.213

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 159 senatori di cui 154 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.97

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da 158 senatori di cui 153 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.'''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.212

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 158 senatori di cui 153 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.98

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 157 senatori di cui 152 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.211

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 157 senatori di cui 152 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.99

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 156 senatori di cui 151 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.210

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 156 senatori di cui 151 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.100

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione). – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 155 senatori di cui 150 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.209

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione). – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 155 senatori di cui 150 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.101

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 154 senatori di cui 149 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.208

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 154 senatori di cui 149 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.102

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 153 senatori di cui 148 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.207

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 153 senatori di cui 148 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.103

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 152 senatori di cui 147 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.206

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 152 senatori di cui 147 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.104

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 151 senatori di cui 146 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.205

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 151 senatori di cui 146 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.105

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 150 senatori di cui 145 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.204

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 150 senatori di cui 145 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.106

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 149 senatori di cui 144 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.203

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 149 senatori di cui 144 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.107

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 148 senatori di cui 143 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.202

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 148 senatori di cui 143 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.108

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 147 senatori di cui 142 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.201

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione). – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 147 senatori di cui 142 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.109

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione). – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 146 senatori di cui 141 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.200

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 146 senatori di cui 141 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.110

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 145 senatori di cui 140 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.199

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 145 senatori di cui 140 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.111

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 144 senatori di cui 139 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori'»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.198

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 144 senatori di cui 139 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.112

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 143 senatori di cui 138 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate. La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.197

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 143 senatori di cui 138 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.113

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 142 senatori di cui 137 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.196

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 142 senatori di cui 137 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.114

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 141 senatori di cui 136 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.195

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 141 senatori di cui 136 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.115

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 140 senatori di cui 135 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.194

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 140 senatori di cui 135 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.116

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 139 senatori di cui 134 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.193

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 139 senatori di cui 134 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.117

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 138 senatori di cui 133 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.192

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 138 senatori di cui 133 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.118

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 137 senatori di cui 132 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.191

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 137 senatori di cui 132 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori.

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.119

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 136 senatori di cui 131 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.190

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 136 senatori di cui 131 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.120

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 135 senatori di cui 130 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.189

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 135 senatori di cui 130 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.121

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 134 senatori di cui 129 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.188

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 134 senatori di cui 129 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.122

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 133 senatori di cui 128 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.187

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 133 senatori di cui 128 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.123

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 132 senatori di cui 127 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.186

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 132 senatori di cui 127 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.124

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 131 senatori di cui 126 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.185

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 131 senatori di cui 126 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.125

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 125 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.184

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 125 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.126

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*). – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 129 senatori di cui 124 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.183

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 129 senatori di cui 124 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.127

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 128 senatori di cui 123 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.182

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 128 senatori di cui 123 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.128

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 127 senatori di cui 122 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori'»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.181

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 127 senatori di cui 122 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori'»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.129

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

««Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57 – il Senato della Repubblica è composto da 126 senatori di cui 121 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate. La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.180

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 126 senatori di cui 121 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.130

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 125 senatori di cui 120 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.179

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 125 senatori di cui 120 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.131

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 124 senatori di cui 119 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale; in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.178

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 124 senatori di cui 119 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.132

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 123 senatori di cui 118 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.177

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 123 senatori di cui 118 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.133

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 122 senatori di cui 117 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti .

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.176

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 122 senatori di cui 117 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.134

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art.2 - (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 121 senatori di cui 116 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.175

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all’articolo 57 della Costituzione) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 121 senatori di cui 116 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.135

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 120 senatori di cui 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due-liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.174

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 120 senatori di cui 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.136

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 119 senatori di cui 114 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifica, artistica e letteraria, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta una.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione»».

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.173

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 119 senatori di cui 114 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.137

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 118 senatori di cui 113 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un –numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti, a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.172

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 118 senatori di cui 113 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori'».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.138

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 117 senatori di cui 112 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori'».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.171

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 117 senatori di cui 112 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.139

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 116 senatori di cui 111 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.170

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 116 senatori di cui 111 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.140

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 115 senatori di cui 110 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.169

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 115 senatori di cui 110 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.141

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 114 senatori di cui 109 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.168

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 114 senatori di cui 109 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.142

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 113 senatori di cui 108 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.167

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 113 senatori di cui 108 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.143

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 112 senatori di cui 107 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.166

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 112 senatori di cui 107 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.144

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 111 senatori di cui 106 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei –Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.165

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 111 senatori di cui 106 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.145

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 110 senatori di cui 105 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione- alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su –base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.164

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 110 senatori di cui 105 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.146

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 109 senatori di cui 104 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.163

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 – (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 109 senatori di cui 104 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.147

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 108 senatori di cui 103 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.162

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 108 senatori di cui 103 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori»».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.148

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

»Art. 57 – il Senato della Repubblica è composto da 107 senatori di cui 102 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere in numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.161

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 107 senatori di cui 102 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.149

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 106 senatori di cui 101 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza –con l’elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori’»».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.160

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*) –1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 106 senatori di cui 101 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l’elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori’»».

Conseguentemente, all’articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.150

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all’articolo 57 della Costituzione*) – 1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 105 senatori di cui 100 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate. La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.159

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 105 senatori di cui 100 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.151

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 104 senatori di cui 99 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero- di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.158

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.,2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 104 senatori di cui 99 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.152

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 103 senatori di cui 98 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.157

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 103 senatori di cui 98 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.153

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 102 senatori di cui 97 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.156

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 102 senatori di cui 97 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.154

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 101 senatori di cui 96 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria – per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori”».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.155

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (*Modifiche all'articolo 57 della Costituzione*) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 101 senatori di cui 96 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori''».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.10

Campanella, Bocchino, De Petris, Bencini, Maurizio Romani, Casaletto, Mussini, Bignami

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il numero dei senatori è di duecentocinquanta. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale''».

2.11

Campanella, Bocchino, De Petris, Bencini, Maurizio Romani, Casaletto, Mussini, Bignami

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - Il numero dei senatori è di cento. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del precedente comma si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale''».

2.269

Minzolini

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Il territorio di ciascuna Regione è diviso in tanti collegi uninominali quanti sono i senatori da eleggere.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti garantendo la specificità linguistica di ciascuna Provincia autonoma.

Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema proporzionale.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La elezione del Senato della Repubblica avviene contestualmente all'elezione della Camera dei Deputati''».

2.270

Minzolini

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 57, della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di 315.

Il territorio di ciascuna Regione è diviso in tanti collegi uninominali quanti sono i senatori da eleggere.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti garantendo la specificità linguistica di ciascuna Provincia autonoma.

Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema proporzionale.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti''».

2.271

Minzolini

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«L'articolo 57, della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Il territorio di ciascuna Regione è diviso in tanti collegi uninominali quanti sono i senatori da eleggere.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti garantendo la specificità linguistica di ciascuna Provincia autonoma.

Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l’equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con-sistema proporzionale.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”».

2.268

Crimi, Endrizzi, Morra, Castaldi, Airola, Fucksia

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.260

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

2.256

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.258

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.259

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Nessuna regione può avere Un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.261

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.257

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di duecento».

2.262

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.263

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.264

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri. Centosessantadue senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a cinque. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Trentotto senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori. Il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne eleggono uno.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale. La loro cessazione dalla carica di Consigliere regionale comporta di diritto quella dalla carica di senatore».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 58. – Per l'elezione dei senatori a suffragio universale e diretto è necessario avere compiuto il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori a suffragio universale diretto gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno''».

all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 60», sostituire il secondo comma con i seguenti:

«I senatori eletti a suffragio universale e diretto durano in carica cinque anni. Nel caso in cui il mandato di un singolo senatore cessi anticipatamente il subentrante dura in carica fino al termine del mandato di colui al quale è subentrato.

La durata della Camera dei deputati e del mandato dei senatori non possono essere prorogati se non per legge e soltanto in caso di guerra».

dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 61. – Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente. Le elezioni dei nuovi senatori eletti a suffragio universale e diretto avvengono entro settanta giorni dalla scadenza del mandato dei precedenti. La prima riunione alla quale essi partecipano ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

I senatori eletti a suffragio universale e diretto rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori eletti secondo le stesse modalità.

I senatori eletti da ciascun Consiglio regionale rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi senatori eletti dal medesimo Consiglio regionale''».

all'articolo 38, sopprimere i commi 2 e 3.

2.265

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai presidenti delle giunte regionali, dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma, nonché da senatori regionali eletti in ciascuna regione.

Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno.

Nessuna regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi regionali tra le regioni, previa applicazione alle regioni delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale dei cittadini residenti calcolati sulle rilevazioni del Ministero dell'interno, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

In ciascuna regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo consiglio regionale o di provincia autonoma.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle regioni o province autonome nelle quali sono stati eletti.

La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma».

2.266

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica federale è composto dai membri dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, che li eleggono tra i propri componenti.

I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e Bolzano eleggono i senatori tra i propri componenti, in numero proporzionale alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale.

I membri delle istituzioni territoriali eletti a senatori della Repubblica federale decadono automaticamente dalla carica di consiglieri regionali e provinciali e sono sostituiti.

I membri delle istituzioni territoriali eletti a Senatori della Repubblica federale nell'esercizio delle loro funzioni si attengono agli indirizzi deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale o provinciale delle Regioni e delle province dalle quali hanno ricevuto il mandato.

I consigli regionali e provinciali possono revocare i senatori eletti nelle rispettive regioni qualora non si attengano agli indirizzi deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale o provinciale. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano ne ha due.

Le regioni con più di due milioni di abitanti eleggono quattro senatori, le regioni con più di sei milioni di abitanti cinque senatori, le regioni con più di sette milioni di abitanti sei senatori.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi, di elezione dei membri del Senato della Repubblica federale e di sostituzione di questi in seno ai consigli territoriali. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio».

2.272

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle Regioni.

Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano; ne fanno altresì parte i sindaci dei comuni capoluogo di regione e i sindaci dei comuni capoluogo delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

Conseguentemente, sopprimere il sesto comma.

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

2.267

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57», con il seguente:

«Art. 57. – Il numero dei senatori è di duecento, cui possono aggiungersi i senatori a vita.

Essi sono eletti a suffragio universale diretto nel numero di centotrentacinque. La loro elezione avviene su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori.

Il numero di senatori eletti a suffragio universale diretto in ciascuna Regione non può essere inferiore a quattro. In Molise sono eletti due senatori, in Valle d'Aosta Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I Consigli regionali eleggono sessantacinque senatori. Ogni Consiglio regionale elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, almeno due senatori entro trenta giorni dalla sua prima riunione. Il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne eleggono uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni diverse dal Molise e dalla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere

regionale. La loro cessazione dalla carica di Consigliere regionale comporta di diritto quella dalla carica di senatore».

2.274

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, sopprimere dal quinto comma fino alla fine dell'articolo.

2.273

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da centoquarantanove senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali i Presidenti delle Province autonome di Bolzano e Trento».

2.275

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il primo comma.

2.276

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da centonovantacinque senatori e da cinque senatori che possono essere indicati dal Presidente della Repubblica e nominati in seguito a *referendum* confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati e sopprimere il sesto paragrafo;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali»;

sostituire l'articolo 3 con il seguente: »Sostituire l'articolo 59 della Costituzione con il seguente: »Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, dopo referendum confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, sportivo e letterario. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Presidente della Repubblica nominante. Al termine del mandato tali senatori non possono essere nuovamente nominati''».

sopprimere gli articoli 5, 7, 9 e 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti», e sopprimere il sesto e il settimo periodo.

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.277

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da novantacinque senatori e da cinque senatori che possono essere indicati dal Presidente della Repubblica e nominati in seguito a referendum confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati», e sopprimere il sesto paragrafo;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali»;

sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Sostituire l'articolo 59 della Costituzione con il seguente: »Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, dopo referendum confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, sportivo e letterario. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Presidente della Repubblica nominante. Al termine del mandato tali senatori non possono essere nuovamente nominati''».

sopprimere gli articoli 5, 7, 9 e 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti», e sopprimere il sesto e il settimo periodo;

sopprimere, in fine, tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.278

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori».

Conseguentemente:

- 1) al medesimo capoverso, sopprimere il quinto comma;
- 2) all'articolo 39, sostituire i primi tre commi con i seguenti:

«1. In sede di prima applicazione è sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati. I senatori così eletti durano in carica per cinque anni.

2. In caso di scioglimento del Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

2.279

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale e per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori».

Conseguentemente:

- 1) al medesimo capoverso, sopprimere il quinto comma;
- 2) all'articolo 39, sostituire i primi tre commi con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati. I senatori così eletti durano in carica sino al rinnovo dei Consigli regionali di appartenenza e per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei rispettivi Consigli delle Province autonome. Qualora, alla data di indizione delle elezioni del Senato della Repubblica, previste ai sensi del presente comma, la scadenza del mandato dei Consigli di cui al periodo precedente sia fissata a meno di un anno dalle elezioni di cui al presente comma, i rispettivi Consigli regionali e delle Province autonome sono prorogati di diritto a un anno dalla data delle elezioni del Senato della Repubblica».

2.280

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma, con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale e per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori».

Conseguentemente:

- 1) al medesimo capoverso, sopprimere il quinto comma;
- 2) all'articolo 39, sostituire i primi tre commi con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati. I senatori così eletti durano in carica per cinque anni.

2. A partire dalle elezioni per il Senato della Repubblica successive a quelle di cui al comma precedente, è assicurata la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

2.281

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti su base regionale a suffragio universale e diretto, con metodo proporzionale e tenuto conto del necessario equilibrio di genere, dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età».

2.282

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti su base regionale a suffragio universale e diretto, con metodo proporzionale e tenuto conto del necessario equilibrio di genere, dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età».

2.283

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti su base regionale a suffragio universale e diretto, con metodo proporzionale e tenuto conto del necessario equilibrio di genere, dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età».

2.284

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali».

2.285

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da un senatore che può essere nominato dal Presidente della Repubblica».

2.286

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da due senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.287

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da tre senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.288

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da quattro senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.289

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da centocinquantuno senatori, cinque dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.290

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Gilda degli eletti».

2.291

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Gilda dei rappresentanti».

2.292

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Gilda nazionale».

2.293

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Gilda».

2.294

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Corporazione dei rappresentanti».

2.295

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Corporazione degli eletti».

2.296

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Corporazione nazionale».

2.297

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Corporazione».

2.298

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Ecclesia degli eletti».

2.299

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Ecclesia nazionale».

2.300

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Ecclesia dei rappresentanti».

2.301

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Ecclesia».

2.302

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Congregazione degli eletti».

2.303

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Congregazione dei rappresentanti».

2.304

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Congregazione nazionale».

2.305

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Congregazione».

2.306

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Bulè degli eletti».

2.307

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Bulè dei rappresentanti».

2.308

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Bulè nazionale».

2.309

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Bulè».

2.310

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Coorte degli eletti».

2.311

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Coorte dei rappresentanti".

2.312

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Coorte nazionale".

2.313

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Curia degli eletti".

2.314

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Curia dei rappresentanti".

2.315

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Curia nazionale".

2.316

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Duma degli eletti".

2.317

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Duma dei rappresentanti".

2.318

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Duma nazionale".

2.319

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Duma".

2.320

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Adunanza degli eletti".

2.321

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Adunanza dei rappresentanti".

2.322

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Adunanza nazionale".

2.323

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Adunanza".

2.324

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Assise degli eletti".

2.325

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Assise dei rappresentanti".

2.326

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Assise nazionale".

2.327

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Assise".

2.328

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Dieta degli eletti".

2.329

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Dieta dei rappresentanti".

2.330

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Dieta nazionale".

2.331

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Dieta".

2.332

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Assemblea degli eletti".

2.333

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Assemblea dei rappresentanti".

2.334

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Assemblea Nazionale".

2.335

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Assemblea".

2.336

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Senato degli Enti Locali".

2.337

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Senato dei compartimenti".

2.338

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Senato dei dipartimenti".

2.339

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Senato delle Regioni".

2.340

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "Senato della Repubblica" con le seguenti: "Senato delle Autonomie".

2.341

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "della Repubblica" con le seguenti: "delle Province Italiane".

2.342

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "della Repubblica" con le seguenti: "delle Province d'Italia".

2.343

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "della Repubblica" con le seguenti: "delle Province".

2.344

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "della Repubblica" con le seguenti: "dei Comuni Italiani".

2.345

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "della Repubblica" con le seguenti: "dei Comuni d'Italia".

2.346

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "della Repubblica" con le seguenti: "dei Comuni".

2.347

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "della Repubblica" con le seguenti: "delle autonomie Italiane".

2.348

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "della Repubblica" con le seguenti: "delle Regioni d'Italia".

2.349

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "della Repubblica" con le seguenti: "delle Nazioni".

2.350

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "della Repubblica" con le seguenti: "dei rappresentanti".

2.351

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "della Repubblica" con le seguenti: "degli eletti".

2.352

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "della Repubblica" con le seguenti: "dell'Italia".

2.353

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "della Repubblica" con le seguenti: "della Repubblica Italiana".

2.354

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: "il Senato della Repubblica" inserire: "della Repubblica Italiana".

2.355

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: "il Senato della Repubblica" inserire: ", o Camera delle Regioni e degli Enti Locali, ".

2.356

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: "il Senato della Repubblica" inserire: ", o delle autonomie, ".

2.358

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica» con le seguenti: «è composto da duecento senatori eletti su base regionale».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, capoverso «art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55» , quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali»;

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» e sopprimere il sesto paragrafo;

sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 9 e 10.

infine all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo paragrafo;

infine sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.359

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art.57» sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica» con le seguenti: «è composto da duecento senatori»,

Conseguentemente

all'articolo 1, comma 1, capoverso «art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55» quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali»;

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art.57», sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» e sopprimere il sesto paragrafo;

sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 9 e 10.

infine all'articolo 12, comma. 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo paragrafo,

infine sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.360

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica» con le seguenti: «è composto da duecento senatori».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, capoverso «art. 55», sostituite il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso, «Art. 55» , quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali»;

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» e sopprimere il sesto paragrafo;

sopprimere infine gli articoli 3, 5, 7, 9 10 e 12;

infine sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.361

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori rappresentativi- delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica» con le seguenti: «è composto da centocinquanta senatori».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55 », sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55» , quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali»;

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» e sopprimere il sesto paragrafo;

sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 9 e 10.

infine all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo paragrafo;

infine sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.362

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, primo capoverso sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica» con le seguenti: «è composto da centocinquanta senatori».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, capoverso «art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali»;

all'articolo 2, comma 1, sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» e sopprimere il sesto paragrafo;

sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 9, 10 e 12;

infine sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.363

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, primo capoverso sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica» con le seguenti: «è composto da centocinquanta senatori eletti su base regionale».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali»;

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» e sopprimere il sesto paragrafo;

sopprimere gli articoli 3, 5, 7, -9 e 10.

Infine, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo periodo;

infine sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.364

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «è composto da centonovantacinque senatori eletti su base regionale».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali»;

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» e sopprimere il sesto paragrafo;

sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10;

infine all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo paragrafo;

infine sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.365

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, primo capoverso sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «è composto da centonovantacinque senatori eletti su base regionale».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili

2.366

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «è composto da centonovantacinque senatori».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, capoverso «art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali»;

all'articolo 2, comma 1, sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato-dei senatori coincide con quella dei deputati » e sopprimere il sesto paragrafo;

I sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10 e 12.

infine sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili

2.367

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «è composto da centonovantacinque senatori».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali»;

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» e sopprimere il sesto paragrafo;

sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10

infine all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo paragrafo e tutte le disposizioni con esso incompatibili

2.368

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori» con le seguenti: «è composto da centoquarantacinque senatori eletti su base regionale».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.369

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 55» sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «è composto da centoquarantacinque senatori».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali»;

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata, del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» e sopprimere il sesto paragrafo;

sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10;

infine all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo paragrafo;

infine sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili,

2.370

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «è composto da centoquarantacinque senatori».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali»;

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57» sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» e sopprimere il sesto paragrafo;

sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10 e 12;

infine sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili

2.371

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «è composto da centoquarantacinque senatori eletti su base regionale».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»,

all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55» quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali»;

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» e sopprimere il sesto paragrafo;

sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10;

infine all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo paragrafo;

infine sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.372

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine con le seguenti: «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori. Con legge nazionale si disciplinano le modalità di elezione dei senatori».

2.357

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Ai comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire dalle parole: «composto» fino alla fine, con le seguenti: «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sia base dei quozienti interni e dei più alti resti».

2.373

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «composto» con: «costituito».

2.374

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «composto» con: «formato».

2.375

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «duecentodieci».

2.376

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «duecentonove».

2.377

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «duecentotto».

2.378

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «duecentosette».

2.379

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «duecentosei».

2.380

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «duecentocinque».

2.381

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «duecentoquattro».

2.382

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «duecentotre».

2.383

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «duecentodieci».

2.384

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «duecentouno».

2.385

Mussini, Maurizio Romani, Vacciano, gambaro, Casaletto, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «duecento».

2.386

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «duecento».

2.387

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centonovantanove».

2.388

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centonovantotto».

2.389

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centonovantasette».

2.390

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centonovantasei».

2.391

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centonovantacinque».

2.392

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centonovantaquattro».

2.393

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centonovantatre».

2.394

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centonovantuno».

2.395

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centonovanta».

2.396

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoottantotto».

2.397

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centottantasette».

2.398

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centottantasei».

2.399

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoottantacinque».

2.400

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoottantaquattro».

2.401

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoottantatre».

2.402

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoottantadue».

2.403

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoottantuno».

2.404

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoottanta».

2.405

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosettantanove».

2.406

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosettantotto».

2.407

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosettantasette».

2.408

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosettantasei».

2.409

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosettantacinque».

2.410

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosettantaquattro».

2.411

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosettantatre».

2.412

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosettantadue».

2.413

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosettantuno».

2.414

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosettanta».

2.415

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosessantanove».

2.416

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosessantotto».

2.417

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosessantasei».

2.418

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosessantacinque».

2.419

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosessantaquattro».

2.420

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosessantatre».

2.421

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosessantuno».

2.422

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosessanta».

2.423

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centocinquantanove».

2.424

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centocinquantotto».

2.425

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centocinquantasette».

2.426

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centocinquantasei».

2.427

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centocinquantacinque».

2.428

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centocinquantaquattro».

2.429

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centocinquantacinque».

2.430

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centocinquantatre».

2.431

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centocinquantadue».

2.432

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centocinquantuno».

2.433

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centocinquanta».

2.434

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoquarantanove».

2.435

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoquarantotto».

2.436

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoquarantasette».

2.437

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoquarantasei».

2.438

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoquarantacinque».

2.439

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoquarantaquattro».

2.440

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoquarantatre».

2.441

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoquarantadue».

2.442

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoquarantuno».

2.443

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoquaranta».

2.444

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centotrentanove».

2.445

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centotrentotto».

2.446

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centotrentasette».

2.447

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centotrentasei».

2.448

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centotrenta».

2.449

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoventinove».

2.450

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoventotto».

2.451

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoventisette».

2.452

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoventisei».

2.453

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoventicinque».

2.454

Mario Mauro

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoventicinque».

2.455

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoventiquattro».

2.456

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoventitre».

2.457

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoventidue».

2.458

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoventi».

2.459

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centodiciannove».

2.460

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centodiciotto».

2.461

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centodiciasette».

2.462

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosedici».

2.463

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoquindici».

2.464

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoquattordici».

2.465

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centotredici».

2.466

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centododici».

2.467

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoundici».

2.468

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centonove».

2.469

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centotto».

2.470

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosette».

2.471

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centosei».

2.472

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centocinque».

2.473

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centoquattro».

2.474

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centotre».

2.475

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centodue».

2.476

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «centouno».

2.477

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «cento».

2.478

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque» con: «novantanove».

2.479

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo le parole: «è composto da novantacinque senatori» aggiungere le seguenti: «e dai presidenti delle Regioni».

2.480

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «rappresentativi» con: «espressione».

2.481

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Gilda Comunale".

2.482

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Gilda Provinciale".

2.483

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Gilda Regionale".

2.484

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Gilda".

2.485

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Corporazione Comunale".

2.486

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Corporazione Provinciale".

2.487

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Corporazione Regionale".

2.488

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Corporazione".

2.489

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "dell'Ecclesia Comunale".

2.490

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "dell'Ecclesia Provinciale".

2.491

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "dell'Ecclesia Regionale".

2.492

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "dell'Ecclesia".

2.493

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Congregazione Comunale".

2.494

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Congregazione Provinciale".

2.495

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Congregazione Regionale".

2.496

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Congregazione".

2.497

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Bulè Comunale".

2.498

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Bulè Provinciale".

2.499

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Bulè Regionale".

2.500

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Bulè".

2.501

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Coorte Comunale".

2.502

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Coorte Provinciale".

2.503

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Coorte Regionale".

2.504

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Coorte".

2.505

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "Duma Comunale".

2.506

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "Duma Provinciale".

2.507

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "Duma Regionale".

2.508

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "Duma".

2.509

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "dell'Adunanza Comunale".

2.510

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "dell'Adunanza Provinciale".

2.511

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "dell'Adunanza Regionale".

2.512

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "dell'Adunanza".

2.513

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "dell'Assise Comunale".

2.514

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "dell'Assise Provinciale".

2.515

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "dell'Assise Regionale".

2.516

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "dell'Assise".

2.517

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Dieta Comunale".

2.518

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Dieta Provinciale".

2.519

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: "delle istituzioni territoriali" con le seguenti: "della Dieta Regionale".

2.520

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: ”delle istituzioni territoriali” con le seguenti: ”della Dieta”.

2.521

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «dell’Assemblea Comunale».

2.522

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «dell’Assemblea Provinciale».

2.523

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «dell’Assemblea Regionale».

2.524

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «dei Comuni italiani».

2.525

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «dei Comuni italiani».

2.526

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «delle Province italiane».

2.527

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «delle Regioni italiane».

2.528

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «dei Comuni d'Italia».

2.529

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «delle Province d'Italia».

2.530

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «delle Regioni d'Italia».

2.531

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «dei Comuni».

2.532

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «delle Province».

2.533

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «delle Regioni».

2.534

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «degli enti locali».

2.535

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con le seguenti: «degli enti territoriali».

2.536

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «delle istituzioni territoriali», con la seguente: «Regioni».

2.537

Campanella, Bocchino, De Petris, Bencini, Maurizio Romani, Casaletto, Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: «istituzioni territoriali», inserire le seguenti: «che non abbiano rivestito la carica di Senatore della Repubblica nella misura massima di due mandati».

2.539

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3 e, in fine, sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.541

Mario Mauro

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere le parole da: «e da cinque», sino a: «Presidente della Repubblica».

Conseguentemente sopprimere l'intero articolo 3.

2.542

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio,

Zizza

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3; sopprimere l'articolo 59 della Costituzione.

2.538

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.543

Minzolini

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sopprimere le parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.540

Bencini, Maurizio Romani, Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma sopprimere le parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.544

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «e da cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica», con le seguenti: «e da cinque senatori che possono essere indicati dal Presidente della Repubblica e nominati previo referendum confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

Sostituire l'articolo 59 della Costituzione con il seguente: "59. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, dopo *referendum* confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, sportivo e letterario. I senatori nominati dal Presidente della Repubblica non votano la fiducia al Governo. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Presidente della Repubblica –nominante. Al termine del mandato tali senatori non possono essere nuovamente nominati"».

2.545

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio,

Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire le parole: «e da cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica», con le seguenti: «e da cinque senatori che possono essere indicati dal Presidente della Repubblica e nominati previo referendum confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Sostituire l'articolo 59 della Costituzione con il seguente: "59. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, dopo referendum confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, sportivo e letterario. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Presidente della Repubblica nominante. Al termine del mandato tali senatori non possono essere nuovamente nominati"».

2.546

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «cinque senatori» con: «due senatori».

2.547

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «cinque senatori» con: «tre senatori».

2.548

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «cinque senatori» con: «quattro senatori».

2.549

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «possono essere nominati» con: «sono nominati».

2.550

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «possono essere nominati» con: «nominati».

2.551

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Presidente della Repubblica d'Italia».

2.552

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Capo della Repubblica d'Italia».

2.553

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Capo della Repubblica Italiana».

2.554

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Capo della Repubblica».

2.555

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Presidente dello Stato Italiano».

2.556

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Presidente della Repubblica Italiana».

2.557

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Presidente dello Stato».

2.558

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire le parole: «Presidente della Repubblica» con le seguenti: «Capo dello Stato».

2.559

Mario Mauro

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: «Presidente della Repubblica», aggiungere le seguenti: «scelti tra coloro i quali abbiano ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri».

Conseguentemente sopprimere l'intero articolo 3.

2.562

Buemi, Palermo, Fausto Guilherme Longo

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma inserire il seguente:

«Il Senato della Repubblica è integrato, in ogni sua funzione diversa dall'espressione del parere di cui all'articolo 126, primo comma, ultimo periodo della Costituzione, da ulteriori cento senatori. Essi sono eletti direttamente, a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo della Camera dei deputati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione della composizione della Camera dei deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecentotrenta";
- b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecentodiciotto".».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ai novantacinque componenti del Senato eletti indirettamente dai consigli regionali si applica come unico emolumento quello derivante dall'articolo 122, primo comma, mentre per i restanti senatori l'indennità e la diaria non possono superare il limite fissato nella medesima disposizione».

2.560

Bencini, Maurizio Romani, Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma inserire il seguente: «Le modalità di elezione dei senatori sono determinate da legge dello Stato».

2.561

Russo, Pagliari

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia spetta un ulteriore seggio destinato alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, eletto per cinque anni in base alle norme stabilite dalla legge per l'elezione del Senato della Repubblica».

2.563

D'Alì

Al comma 1, capoverso «Art. 57» apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il secondo e terzo comma con il seguente:

«I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali, con modalità stabilite dalla legge dello Stato».

b) al quarto comma aggiungere in fine le seguenti parole: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno»;

c) sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 39 sopprimere i commi 1, 3, 4, 5, 6.

2.565

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art.57» sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, al primo paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali»; sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» e sopprimere il sesto paragrafo.

All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali».

Sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10.

Infine all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.

Infine sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.567

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art.57» sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, con metodo proporzionale».

Conseguentemente, al primo paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali»; sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» e sopprimere il sesto paragrafo;

All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali».

Sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10.

Infine all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.

Infine sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.568

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art.57» sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale».

Conseguentemente, al primo paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali»; sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» e sopprimere il sesto paragrafo.

All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il terzo paragrafo con il seguente: «Ciascun membro delle Camere rappresenta la Nazione»;

All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 55», quinto paragrafo sopprimere le seguenti parole: «rappresenta le istituzioni territoriali».

Sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10.

Infine all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72» al quinto periodo sopprimere le parole: «per quelli di conversione in legge di decreti» e sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.

Infine sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.569

Crimi, Morra, Endrizzi, Castaldi, Airola, Fucksia

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, a base regionale».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il quinto comma;*

b) *sostituire il sesto comma con il seguente:* «Con legge costituzionale approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione. I seggi sono attribuiti proporzionalmente in ragione dei voti espressi».

c) *all'articolo 39 sopprimere i commi da 1 a 6.*

2.572

Mussini, Maurizio Romani, Vacciano, Gambaro, Casaletto, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

2.574

Crimi, Morra, Endrizzi, Castaldi, Airola, Fucksia, Cotti

Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il secondo comma con il seguente:* «I senatori sono eletti direttamente dai cittadini residenti nella regione con sistema proporzionale puro in una lista specifica e distinta unitamente all'elezione dei componenti di ciascun consiglio regionale. È ammesso il voto disgiunto»;

b) *al quinto comma, sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «insieme alle quali»;*

c) *al sesto comma, dopo la parola cessazione, inserire le seguenti: «, anche per scioglimento dell'organo o dimissioni, sospensione e decadenza».*

Conseguentemente, all'articolo 39 sopprimere i commi da 1, 2, 3, 4 e 5.

2.570

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

«I senatori sono eletti a suffragio universale e su base regionale, tramite voto di preferenza e con metodo proporzionale, tra i candidati consiglieri alle elezioni del Consiglio Regionale, dagli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età».

2.571

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

«I senatori sono eletti a suffragio universale contestualmente all'elezione dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».

2.575

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «presentati in liste concorrenti a quelle per il Senato con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonchè quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.577

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «presentati In liste separate, con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonchè quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.578

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «presentati in liste separate insieme ai».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni

territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.579

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste separate, in coincidenza con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.580

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste separate, contemporaneamente con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.581

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «in liste distinte, in concomitanza con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.582

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma, con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «presentati in liste distinte, contestualmente ai».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.583

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «contemporaneamente e in liste distinte ai»;

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.584

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «nella stessa tornata elettorale e in liste separate con i»;

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.585

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «presentati in liste separate, nello stesso momento con i»

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.586

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «in concomitanza con il»; al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.587

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «in concomitanza dei»;

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.588

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «insieme ai»;

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.589

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «contestualmente ai»;

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.590

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «in coincidenza con i»;

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.591

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «contemporaneamente con il»;

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.592

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «nello stesso momento con i»;

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di

ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.593

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» con le seguenti: «con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». E al secondo periodo sostituire le parole: «e della composizione di ciascun consiglio» con le seguenti: «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.594

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Settantaquattro senatori sono designati, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna regione, tra quei componenti dei consigli regionali i quali, nell'ambito del proprio raggruppamento politico, abbiano ottenuto, alle elezioni regionali, il maggior consenso personale ovvero secondo altro criterio idoneo ad assicurare che l'individuazione dei senatori discenda comunque direttamente dalla scelta elettorale dei cittadini della regione. La legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione determina i principi perché le leggi elettorali regionali si conformino a tale obiettivo. I senatori così designati mantengono comunque l'ufficio di consigliere regionale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il sesto comma.

2.573

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il secondo comma con il seguente:

«Gli elettori dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i componenti degli stessi Consigli e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

2.595

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, premettere il seguente periodo: «I senatori rappresentativi dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati in ragione del consenso elettorale individualmente ricevuto».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e», con la seguente: «senatori».

2.596

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono» con «Ciascun Consiglio regionale e ciascun Consiglio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, elegge».

2.597

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «I consigli Regionali», con le seguenti: «Gli Enti Territoriali».

2.598

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «I consigli Regionali», con le seguenti: «Gli Enti Locali».

2.599

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «I consigli Regionali», con le seguenti: «I consigli Circostrizionali».

2.600

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «I consigli Regionali», con le seguenti: «I consigli Metropolitan».

2.601

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «I consigli Regionali», con le seguenti: «I consigli Comunali».

2.602

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «I consigli Regionali», con le seguenti: «I consigli Provinciali».

2.603

Bocchino, Campanella, De Petris, Maurizio Romani, Casaletto, Bignami

Al comma 2, capoverso «Art. 57», dopo le parole: «I Consigli regionali», aggiungere le seguenti: «nonché l'Assemblea regionale siciliana».

2.604

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1 secondo paragrafo, sopprimere le seguenti parole: « e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, al terzo paragrafo sopprimere le seguenti parole: «ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due»;

sopprimere l'articolo 30;

sopprimere l'articolo 116 della Costituzione;

all'articolo 117 quinto comma della Costituzione sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

all'articolo 31 comma 1, capoverso «Art. 117», sopprimere il quarto paragrafo;

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.605

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, secondo paragrafo, sopprimere le seguenti parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, al terzo paragrafo sopprimere le seguenti parole: «ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due»;

all'articolo 116 secondo comma della Costituzione sopprimere la parola: «autonome»;

all'articolo 117 quinto comma della Costituzione sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

sopprimere, in fine, tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.606

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma sostituire le parole: «I consigli delle Province Autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «I consigli Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano».

2.607

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «I consigli delle Province Autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «I consigli Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento».

2.608

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «I consigli delle Province Autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «I consigli delle Province Autonome di Bolzano e Trento».

2.609

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «I consigli delle Province Autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «I consigli delle Province di Trento e Bolzano».

2.610

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «I consigli delle Province Autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «I consigli delle Province Autonome Italiane».

2.611

Bignami, Casaletto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «eleggono, con metodo proporzionale,» con le seguenti: «sorteggiano».

2.612

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire la parola: «eleggono» con la seguente: «incaricano».

2.613

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «eleggono» con le seguenti: «indicano».

2.614

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «eleggono» con la seguente: «individuano».

2.615

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «eleggono» con la seguente: «scelgono».

2.616

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire la parola: «eleggono» con la seguente: «deputano».

2.617

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire la parola: «eleggono» con la seguente: «acclamano».

2.618

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire la parola: «eleggono» con la seguente: «designano».

2.619

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire la parola: «eleggono» con la seguente: «votano».

2.620

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire la parola: «eleggono» con la seguente: «nominano».

2.621

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «coi metodo Sainte-Laguë».

2.622

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «col metodo D'Hondt».

2.623

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «col metodo dei più alti resti».

2.624

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «con metodo maggioritario».

2.625

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «con metodo proporzionale per il 10 per cento e con metodo maggioritario per il 90 per cento».

2.626

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «con metodo proporzionale per il 20 per cento e con metodo maggioritario per l'80 per cento».

2.627

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «con metodo proporzionale per il 25 per cento e con metodo maggioritario per il 75 per cento».

2.628

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «con metodo proporzionale per il 30 per cento e con metodo maggioritario per il 70 per cento».

2.629

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «con metodo proporzionale per il 40 per cento e con metodo maggioritario per il 60 per cento».

2.630

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «con metodo proporzionale per il 50 per cento e con metodo maggioritario per il 50 per cento».

2.631

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «con metodo proporzionale per il 60 per cento e con metodo maggioritario per il 40 per cento».

2.632

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «con metodo proporzionale per il 70 per cento e con metodo maggioritario per il 30 per cento».

2.633

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «con metodo proporzionale per il 75 per cento e con metodo maggioritario per il 25 per cento».

2.634

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «con metodo proporzionale per il 80 per cento e con metodo maggioritario per il 20 per cento».

2.635

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale» con le seguenti: «con metodo proporzionale per il 90 per cento e con metodo maggioritario per il 10 per cento».

2.636

Orellana, Casaletto, De Pietro, Maurizio Romani, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art.57.», sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma sopprimere le seguenti parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori»;

b) sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano dai quali sono stati eletti.»;

c) sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate, nel rispetto della volontà degli elettori, le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

Conseguentemente,

a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «funzioni di governo regionali», sopprimere le seguenti: «o locali »;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «carica elettiva regionale», sopprimere le seguenti: «o locale»;

c) all'articolo 39, comma 1 dopo le parole: «formata da consiglieri», sopprimere le seguenti: «e dai sindaci»; sopprimere il seguente periodo: «Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti»; all'ultimo periodo, dopo le parole: «dalla carica di consigliere» sopprimere le seguenti: «o di sindaco»;

d) all'articolo 40, comma 6, dopo le parole: «ciascuna da consiglieri», sopprimere le seguenti: «e da sindaci».

2.637

Orellana, Casaletto, De Pietro, Maurizio Romani, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art.57.», sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma sopprimere le seguenti parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori»;

b) sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata-del mandato dei senatori coincide con quella dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano dai quali sono stati eletti.»;

c) al sesto comma, dopo le parole: «Repubblica tra i consiglieri», sopprimere le seguenti: «i sindaci» e, dopo le parole: «elettiva regionale», sopprimere le seguenti: «o locale».

Conseguentemente,

e) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «funzioni di governo regionali», sopprimere le seguenti: «o locali »;

f) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «carica elettiva regionale», sopprimere le seguenti: «o locale»;

g) all'articolo 39, comma 1, dopo le parole: «formata da consiglieri», sopprimere le seguenti: «e dai sindaci»; sopprimere il seguente periodo: «Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti.»; all'ultimo periodo, dopo le parole: «dalla carica di consigliere».sopprimere le seguenti: «o di sindaco»;

h) all'articolo 40, comma 6, dopo le parole: «ciascuna da consiglieri», sopprimere le seguenti: «e da sindaci».

2.638

Bencini, Maurizio Romani, Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, primo periodo, sepprimere le parole: «i sindaci».

2.639

Bencini, Maurizio Romani

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

2.640

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sopprimere le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

2.642

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le parole «nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni»

2.643

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.644

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.645

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.646

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 12.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.647

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.648

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 14.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.649

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.650

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 16.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.651

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura

di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 17.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.652

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 18.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.653

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 19.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.654

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti dei rispettivi territori». 2.655

2.655

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 22.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.656

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a: 23.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.657

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura eli uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 24.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.658

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura eli uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.659

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura eli uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 26.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.660

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura eli uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 27.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.661

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura eli uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 28.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.662

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i- Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella

misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.663

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura eli uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i- Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 31.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.664

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura eli uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i- Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 32.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.665

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura eli uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i- Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 33.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.666

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura eli uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i- Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 34.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.667

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «e, nella misura eli uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura

di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 35.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.641

Bellot, Bisinella, Munerato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori» con le seguenti: «i sindaci dei comuni dei rispettivi territori nella misura di un sindaco per ogni consiglio regionale e consiglio delle province autonome di Trento e di Bolzano».

2.668

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «tra i sindaci» con le seguenti: «tra gli assessori delle città metropolitane».

2.669

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «tra i sindaci» con le seguenti: «tra i consiglieri delle città metropolitane».

2.670

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «tra i sindaci» con le seguenti: «tra gli assessori degli enti di area vasta».

2.671

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «tra i sindaci» con le seguenti: «tra i consiglieri degli enti di area vasta».

2.672

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «tra i sindaci» con le seguenti: «tra i consiglieri di enti di area vasta».

2.673

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «tra i sindaci» con le seguenti: «tra i consiglieri circoscrizionali».

2.674

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «tra i sindaci» con le seguenti: «tra gli assessori comunali».

2.675

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «tra i sindaci» con le seguenti: «tra i consiglieri comunali».

2.676

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «tra i sindaci» con le seguenti: «tra gli assessori provinciali».

2.677

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «tra i sindaci» con le seguenti: «tra i consiglieri provinciali».

2.678

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «tra i sindaci» con le seguenti: «tra gli amministratori locali».

2.679

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «dei rispettivi territori» con le seguenti: «dei territori medesimi».

2.680

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «dei rispettivi territori» con le seguenti: «dei collegati territori».

2.681

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «dei rispettivi territori» con le seguenti: «delle rispettive circoscrizioni».

2.682

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «dei rispettivi territori» con le seguenti: «dei rispettivi collegi».

2.683

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «I consiglieri regionali eletti alla carica di senatori decadono automaticamente dalla carica di consiglieri regionali e il consiglio regionale provvede alla loro sostituzione».

2.684

D'Alì

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il secondo comma inserire il seguente: «Le Regioni a Statuto speciale provvedono alla elezione dei senatori, nel numero spettante ai sensi del presente articolo, tra i consiglieri regionali e i sindaci del proprio territorio secondo quanto stabilito con propria legge regionale».

2.685

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il terzo comma, con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle autonomie speciali regionali non può avere un numero di senatori inferiore a quattro. Le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno due».

2.687

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessun Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

2.688

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha uno».

2.693

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Bolzano e di Trento ne ha due».

2.694

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Bolzano e Trento ne ha due».

2.686

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Alcuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; ognuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

2.690

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Alcuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ognuna delle Province autonome di Bolzano e Trento ne ha due».

2.691

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Alcuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ognuna delle Province autonome di Bolzano e di Trento ne ha due».

2.692

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Alcuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ognuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha due».

2.689

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Neanche una Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ognuna delle Province autonome di Bolzano e Trento ne ha due».

2.695

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «può avere» con: «può esprimere».

2.696

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «inferiore a due» con: «inferiore a tre».

2.697

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, al terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due».

Conseguentemente:

secondo paragrafo, sopprimere le seguenti parole: «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

all'articolo 116, secondo comma della Costituzione, sopprimere la parola: «autonome»;

all'articolo 117, quinto comma della Costituzione, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

sopprimere, infine, tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.698

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo paragrafo, sostituire le parole: «ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha due» con le seguenti: «ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

2.699

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «ne ha due» con: «ne ha tre».

2.700

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua» con: «L'attribuzione dei seggi tra le Regioni si effettua».

2.701

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua» con: «L'assegnazione dei seggi tra le Regioni si effettua».

2.702

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «La ripartizione» con le seguenti: «La rottura».

2.703

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «La ripartizione» con le seguenti: «La scissione».

2.704

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «La ripartizione» con le seguenti: «La disgregazione».

2.705

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «La ripartizione» con le seguenti: «La dispersione».

2.706

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «La ripartizione» con le seguenti: «La spartizione».

2.707

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «La ripartizione» con le seguenti: «La partizione».

2.708

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «La ripartizione» con le seguenti: «L'assegnazione».

2.709

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «La ripartizione» con le seguenti: «La distribuzione».

2.710

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «La ripartizione» con le seguenti: «La suddivisione».

2.711

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «La ripartizione» con le seguenti: «La divisione».

2.712

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «dei seggi» con le seguenti: «delle postazioni».

2.713

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «dei seggi» con le seguenti: «delle seggiole».

2.714

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «dei seggi» con le seguenti: «delle caselle».

2.715

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «dei seggi» con le seguenti: «dei posti».

2.716

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «dei seggi» con le seguenti: «del potere».

2.717

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «dei seggi» con le seguenti: «delle autorità».

2.718

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «dei seggi» con le seguenti: «delle cariche».

2.719

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «dei seggi» con le seguenti: «delle poltrone».

2.720

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «dei seggi» con le seguenti: «degli scranni».

2.721

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «dei seggi» con le seguenti: «dei troni».

2.722

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «tra le Regioni» con le seguenti: «tra le Macro Regioni».

2.723

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «tra le Regioni» con le seguenti: «tra le Città Metropolitane».

2.724

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «tra le Regioni» con le seguenti: «tra le Metropoli».

2.725

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «tra le Regioni» con le seguenti: «tra gli Enti Metropolitan».

2.726

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «tra le Regioni» con le seguenti: «tra le Città di area vasta».

2.727

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «tra le Regioni» con le seguenti: «tra gli Enti di Area vasta».

2.728

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «tra le Regioni» con le seguenti: «tra le Circoscrizioni».

2.729

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «tra le Regioni» con le seguenti: «tra gli Enti Territoriali».

2.730

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57» quarto comma, sostituire le parole: «tra le Regioni» con le seguenti: «tra i Comuni».

2.731

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «tra le Regioni» con le seguenti: «tra le Province».

2.732

D'Alì

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «tra le Regioni» inserire la seguente: «ordinarie»;

b) dopo le parole: «dei più alti resti» inserire le seguenti: «; la ripartizione dei seggi tra le Regioni a Statuto speciale si effettua, previa applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, maggiorata di un coefficiente pari a 1,5».

2.733

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «si effettua» con le seguenti: «si conclude».

2.734

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «si effettua» con le seguenti: «si termina».

2.735

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «si effettua» con le seguenti: «si ultima».

2.736

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «si effettua» con le seguenti: «si completa».

2.737

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole «si effettua» con le seguenti: «si fa».

2.738

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «si effettua» con le seguenti: «si mette in pratica».

2.739

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «si effettua» con le seguenti: «si compie».

2.740

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole «si effettua» con le seguenti: «si esegue».

2.741

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «si effettua» con le seguenti: «si attua».

2.742

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «si effettua» con le seguenti: «si realizza».

2.743

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «applicazione» con le seguenti: «messa in opera».

2.744

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «applicazione» con le seguenti: «concretizzazione».

2.745

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «applicazione» con le seguenti: «combinazione».

2.746

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «applicazione» con le seguenti: «composizione».

2.747

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «applicazione» con le seguenti: «disposizione».

2.748

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «applicazione» con le seguenti: «prescrizione».

2.749

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «applicazione» con le seguenti: «imposizione».

2.750

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «applicazione» con le seguenti: «indagine».

2.751

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «applicazione» con le seguenti: «verifica».

2.752

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «applicazione» con le seguenti: «attuazione».

2.753

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «delle disposizioni» con le seguenti: «di quanto sottolineato dal».

2.754

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «delle disposizioni» con le seguenti: «di quanto evidenziato dal».

2.755

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «delle disposizioni» con le seguenti: «di quanto segnalato dal».

2.756

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «delle disposizioni» con le seguenti: «di quanto prescritto dal».

2.757

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarta comma, sostituire le parole: «delle disposizioni» con le , seguenti: «di quanto indicato dal».

2.758

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «delle disposizioni» con le seguenti: «di quanto precisato dal».

2.759

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «delle disposizioni» con le seguenti: «di quanto determinato dal».

2.760

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «delle disposizioni» con le seguenti: «di quanto deciso dal».

2.761

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «delle disposizioni del» con le seguenti: «di quanto stabilito nel»

2.762

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «delle disposizioni del» con le seguenti: «di quanto disposto dal».

2.763

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione» con le seguenti: «in maniera proporzionale».

2.764

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione» con le seguenti: «nei termini di proporzionalità».

2.765

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione» con le seguenti: «in modo proporzionale».

2.766

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione» con le seguenti: «in forma proporzionale».

2.769

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione» con le seguenti: «in rapporto proporzionale».

2.770

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione» con le seguenti: «in relazione proporzionale».

2.767

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione» con le seguenti: «nei termini di proporzione».

2.768

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione» con le seguenti: «nei termini proporzionali».

2.771

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione» con le seguenti: «con il nesso di proporzionalità».

2.772

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «in proporzione» con le seguenti: «proporzionalmente».

2.773

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «alla loro popolazione» con le seguenti: «alla popolazione dimorante nelle stesse».

2.774

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «alla loro popolazione» con le seguenti: «alla popolazione dimorante nelle medesime».

2.775

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «alla loro popolazione» con le seguenti: «alla popolazione ivi dimorante».

2.776

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «alla loro popolazione» con le seguenti: «alla popolazione dimorante».

2.777

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «alla loro popolazione» con le seguenti: «alla popolazione ivi residente».

2.778

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «alla loro popolazione» con le seguenti: «alla popolazione residente».

2.779

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «alla loro popolazione» con le seguenti: «ai propri abitanti».

2.780

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «alla loro popolazione» con le seguenti: «ai loro abitanti».

2.781

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «alla loro popolazione» con le seguenti: «ai rispettivi abitanti».

2.782

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «alla loro popolazione» con le seguenti: «ai rispettivi residenti».

2.783

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «quale risulta» con le seguenti: «che sopraggiunge».

2.784

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «quale risulta» con le seguenti: «che giunge».

2.785

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «quale risulta» con le seguenti: «che prende origine».

2.786

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «quale risulta» con le seguenti: «che ha origine».

2.787

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «quale risulta» con le seguenti: «che proviene».

2.788

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «quale risulta» con le seguenti: «che deriva».

2.789

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «quale risulta» con le seguenti: «che si può evincere».

2.790

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «quale risulta» con le seguenti: «che emerge».

2.791

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «quale risulta» con le seguenti: «testé risultante».

2.793

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 31 dicembre 1861».

2.794

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 31 dicembre 1871».

2.795

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»z, quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 31 dicembre 1881».

2.796

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», ,quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 10 febbraio 1901».

2.797

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 10 giugno 1911».

2.798

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 1° dicembre 1921».

2.799

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 21 aprile 1931».

2.800

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 21 aprile 1936».

2.801

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 4 novembre 1951».

2.802

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 15 ottobre 1961».

2.803

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 24 ottobre 1971».

2.804

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 25 ottobre 1981».

2.805

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 20 ottobre 1991».

2.806

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 21 ottobre 2001».

2.807

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «dall'ultimo censimento generale» con le seguenti: «dal censimento generale del 9 ottobre 2011».

2.808

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti» con le seguenti: «sulla base di quanto disposto dai metodi D'Hondt e Sainte-Lague».

2.809

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti» con le seguenti: «sulla base di quanto disposto dal metodo D'Hondt».

2.810

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti» con le seguenti: «sulla base di quanto disposto dal metodo Sainte-Lague».

2.811

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti» con le seguenti: «sulla base dei quozienti alti e degli interi resti».

2.812

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire le parole: «sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti» con le seguenti: «sulla base dei più alti resti».

2.813

Campanella, Bocchino, De Petris, Bencini, Maurizio Romani, Casaletto, Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma.

2.814

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma.

2.815

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei Senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti».

Conseguentemente:

a) All'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire i commi secondo e sesto con il seguente:

b) «al comma 1, capoverso »Art. 57», sostituire i commi secondo e sesto con il seguente:

»con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e, l'elezione con metodo proporzionale dei membri del Senato della Repubblica, che ha luogo contestualmente al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e, per la regione Trentino Alto-Adige/Sudtirolo, dei rispettivi Consigli delle Province autonome»»;

c) All'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», al comma terzo, dopo le parole: «inferiore a due;» inserire le seguenti parole: «la Valle d'Aosta uno;».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7.

Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1:

a) con decreto, del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione; come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale;

b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni:

1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione, senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio;

2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;

5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;

6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capolista nella circoscrizione, sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse ai sensi dell'articolo 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capo lista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonoma di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta. Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21, e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionali.

2.816

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei Senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti».

Conseguentemente:

a) All'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire i commi secondo e sesto con il seguente:

b) «al comma 1, capoverso »Art. 57», sostituire i commi secondo e sesto con il seguente:

»con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e, l'elezione con metodo proporzionale dei membri del Senato della Repubblica, che ha luogo

contestualmente al rinnovo dei rispettivi consigli regionali e, per la regione Trentino Alto-Adige/Sudtirolo, dei rispettivi Consigli delle Province autonome'».

c) All'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», al comma terzo, dopo le parole: «inferiore a due;» inserire le seguenti parole: «la Valle d'Aosta uno;».

Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1:

a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale;

b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni:

1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione, senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio;

2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è, effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;

5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;

6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capolista nella circoscrizione, sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine

individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia, autonoma di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta. Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20,21 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionali.

2.817

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei Senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti»

Conseguentemente:

a) All'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire i commi secondo e sesto con il seguente:

b) «al comma 1, capoverso »Art. 57», sostituire i commi secondo e sesto con il seguente:

»con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e, l'elezione con metodo proporzionale dei membri del Senato della Repubblica, che ha luogo contestualmente al rinnovo dei rispettivi consiglieri regionali e, per la regione Trentino Alto-Adige/Sudtirolo, dei rispettivi Consigli delle Province autonome».

c) All'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», al comma terzo, dopo le parole: «inferiore a due;» inserire le seguenti parole: «la Valle d'Aosta uno;».

Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, in sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo a suffragio universale e diretto, è contestuale alla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla medesima data, e avviene secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al comma 1:

a) con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sono ripartiti i seggi tra le Regioni secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale;

b) i senatori sono eletti secondo le disposizioni per l'elezione dei deputati eletti in Italia, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, con le seguenti modifiche e integrazioni:

1) ciascuna Regione è costituita in circoscrizione elettorale, senza ripartizioni in collegi plurinominali; i seggi sono assegnati in ogni circoscrizione, senza eventuale attribuzione di un premio di maggioranza e senza ballottaggio;

2) l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio regionale è effettuata dall'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

3) con riferimento a ogni circoscrizione, le liste di candidati sono presentate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e sono composte in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

4) a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni, nella stessa o in altra circoscrizione;

5) a pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione;

6) le schede elettorali, con l'indicazione del candidato capolista nella circoscrizione, sono conformi a quanto previsto dall'articolo 31, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

7) l'elettore esprime il voto, con la possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

8) l'ufficio elettorale regionale, con riferimento all'intera circoscrizione regionale, procede quindi alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52;

9) l'ufficio elettorale regionale, con riguardo alla circoscrizione regionale, svolge le funzioni di cui all'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52; a tal fine individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e procede al riparto e all'attribuzione dei seggi tra tali liste, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, ai sensi dell'articolo 83, numero 4), del citato testo unico; proclama quindi eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e,

in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

10) il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze;

11) le disposizioni di cui ai numeri precedenti si applicano anche per le elezioni dei senatori rispettivamente spettanti a ciascuna provincia autonoma di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta. Per l'elezione del Senatore spettante alla Valle d'Aosta si applicano gli articoli 20, 21 e 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

3. Salva diversa disposizione prevista dalla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, i senatori eletti ai sensi del comma 2 del presente articolo in ciascuna Regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano rimangono in carica, fino al primo rinnovo dei rispettivi Consigli regionali o dei rispettivi Consigli delle province autonome. I senatori spettanti a ciascuna Regione e provincia autonoma sono quindi eletti contestualmente a tale rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Consiglio di provincia autonoma, secondo le disposizioni di cui alla legge di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, ovvero, in mancanza, secondo, le disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano ulteriormente fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionali.

2.821

Buemi, Palermo, Fausto Guilherme Longo

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il quinto comma con il seguente:

«La durata del mandato dei senatori non nominati dal Presidente della Repubblica coincide con il mandato della Giunta regionale da cui sono espressi».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Le Giunte regionali e le Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano esprimono i senatori tra i propri componenti; essi costituiscono una delegazione unica e votano secondo le istruzioni ricevute dalla Giunta di appartenenza.».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il sesto comma con il seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità per la sostituzione dei senatori di cui al secondo comma, in caso di avvicendamento nella Giunta di appartenenza.».

Conseguentemente, all'articolo 8 sostituire il capoverso «Art. 67» con il seguente:

«Art. 67. – I membri della Camera esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

Conseguentemente, all'articolo 39 sopprimere i primi sei commi.

2.823

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

Infine sopprimere tutte le disposizioni con esso ,incompatibili.

2.818

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente:

«La durata del mandato di ciascun senatore coincide con la durata del mandato alla carica di consigliere regionale o di sindaco».

2.819

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente:

«La durata del mandato dei senatori elettivi e dei senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali coincide con quella dei consigli regionali dai quali questi ultimi sono stati eletti. Finché non siano proclamati i nuovi senatori sono prorogate le cariche dei precedenti»

2.820

Mario Mauro, De Pin

Al comma 1, sostituire il quinto comma con il seguente:

«La durata del mandato dei senatori eletti a suffragio universale e diretto coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti».

2.822

Mario Mauro, De Pin

Al comma 1, sostituire il quinto comma, con il seguente:

«La durata del mandato dei senatori eletti a suffragio universale e diretto coincide con quella degli organi delle istituzioni regionali nei quali sono stati eletti».

2.824

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «La durata del» con «Il».

2.825

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «La durata» con le seguenti: «L'arco di tempo».

2.826

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «La durata» con le seguenti: «Il periodo di tempo».

2.828

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «La durata» con le seguenti: «Il lasso di tempo della durata».

2.829

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «La durata» con le seguenti: «L'arco di tempo della durata».

2.830

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «La durata» con le seguenti: «Il tempo della durata».

2.831

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «La durata» con le seguenti: «Il lasso di tempo».

2.832

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «La durata» con le seguenti: «Il periodo».

2.833

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «La durata» con le seguenti: «La lunghezza».

2.834

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «La durata» con le seguenti: «Il tempo».

2.835

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «del mandato» con le seguenti: «della mansione».

2.836

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «del mandato» con le seguenti: «della funzione».

2.838

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «del mandato» con le seguenti: «della responsabilità».

2.839

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «del mandato» con le seguenti: «della missione».

2.841

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «del mandato» con le seguenti: «della carica».

2.844

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «del mandato» con le seguenti: «della funzione importante».

2.840

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «del mandato» con le seguenti: «dell'ufficio».

2.842

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «del mandato» con le seguenti: «del titolo».

2.843

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «del mandato» con le seguenti: «dell'incarico ufficiale».

2.837

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «del mandato» con le seguenti: «dell'incarico».

2.845

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «degli onorevoli senatori».

2.846

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «degli onorevoli del Senato».

2.847

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «degli onorevoli».

2.859

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «dei senatori della Repubblica italiana».

2.848

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «dei Consiglieri Regionali».

2.850

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «dei Consiglieri Provinciali».

2.852

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «dei Consiglieri Comunali».

2.854

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «dei Consiglieri Circoscrizionali».

2.855

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «dei Consiglieri di Città metropolitana».

2.857

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «dei consiglieri degli Enti di Area Vasta».

2.849

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «degli Assessori Regionali».

2.851

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «degli Assessori Provinciali».

2.853

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «degli Assessori Comunali».

2.856

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «degli assessori di Città metropolitana».

2.858

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «degli Assessori degli Enti di Area Vasta».

2.860

Mario Mauro, De Pin

Al comma 1, quinto comma, dopo la parola: «senatori» aggiungere le seguenti: «eletti a suffragio universale e diretto».

2.861

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «coincide con» con le seguenti: «è uguale a».

2.862

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «coincide con» con le seguenti: «è identica a».

2.863

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «coincide con» con le seguenti: «è la stessa di».

2.864

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «coincide con» con le seguenti: «è la medesima di».

2.865

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «coincide con» con le seguenti: «corrisponde con».

2.866

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «coincide con» con le seguenti: «collima con».

2.867

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «coincide con» con le seguenti: «combacia con».

2.868

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «coincide con» con le seguenti: «si allinea con».

2.869

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «coincide con» con le seguenti: «si adatta con».

2.870

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «organi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «organi istituzionali del territorio».

2.871

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «organi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «organi territoriali istituzionali».

2.872

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «organi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «organi istituzionali territoriali».

2.873

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «organi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «organi delle istituzioni regionali».

2.874

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «organi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «organi delle istituzioni provinciali».

2.875

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «organi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «organi delle istituzioni comunali».

2.876

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «organi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «organi delle istituzioni circoscrizionali».

2.877

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «organi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «organi delle istituzioni delle città metropolitane».

2.878

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «organi delle istituzioni territoriali» con le seguenti: «organi delle istituzioni degli Enti di area vasta».

2.879

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei quali sono stati eletti» con le seguenti: «nei quali sono stati eletti».

2.899

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «nei quali sono stati nominati».

2.889

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «nei quali sono stati eletti».

2.909

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «nei quali sono stati votati».

2.919

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «nei quali sono stati assunti».

2.929

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «nei quali sono stati sorteggiati».

2.880

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dei quali sono stati eletti» con le seguenti: «all'interno dei quali sono stati eletti».

2.883

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «all'interno di cui sono stati eletti».

2.890

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «all'interno dei quali sono stati eletti».

2.893

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «all'interno di cui sono stati eletti».

2.900

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «all'interno dei quali sono stati nominati».

2.903

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «all'interno di cui sono stati nominati».

2.910

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «all'interno dei quali sono stati votati».

2.913

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «all'interno dei quali sono stati votati».

2.920

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «all'interno dei quali sono stati assunti».

2.923

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «all'interno di cui sono stati assunti».

2.930

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «all'interno dei quali sono stati sorteggiati».

2.933

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «all'interno di cui sono stati sorteggiati».

2.881

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «da dove sono stati eletti».

2.892

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «da dove sono stati eletti».

2.902

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «da dove sono stati nominati».

2.912

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «da dove sono stati votati».

2.922

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «da dove sono stati assunti».

2.932

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «da dove sono stati sorteggiati».

2.887

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «da cui vengono eletti».

2.897

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «da cui vengono scelti».

2.907

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «da cui vengono nominati».

2.917

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «da cui vengono votati».

2.927

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «da cui vengono assunti».

2.937

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «da cui vengono sorteggiati».

2.888

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «dai quali vengono eletti».

2.898

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «dai quali vengono scelti».

2.908

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «dai quali vengono nominati».

2.918

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «dai quali vengono votati».

2.928

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «dai quali vengono assunti».

2.938

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «dai quali vengono sorteggiati».

2.882

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «dove sono stati eletti».

2.891

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «dove sono stati eletti».

2.901

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «dove sono stati nominati».

2.911

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «dove sono stati votati».

2.921

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «dove sono stati assunti».

2.931

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «dove sono stati sorteggiati».

2.884

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «ove stati eletti».

2.894

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «ove sono stati scelti».

2.904

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «ove sono stati nominati».

2.914

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «ove sono stati votati».

2.924

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «ove sono stati assunti».

2.934

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «ove sono stati sorteggiati».

2.885

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «per cui sono stati eletti».

2.895

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «per cui sono stati scelti».

2.905

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «per cui sono stati nominati».

2.915

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «per cui sono stati votati».

2.925

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «per cui sono stati assunti».

2.935

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «per cui sono stati sorteggiati».

2.886

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «per i quali sono stati eletti».

2.896

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «per i quali sono stati scelti».

2.906

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «per i quali sono stati nominati».

2.916

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «per i quali sono stati votati».

2.926

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «per i quali sono stati assunti».

2.936

Paolo Romani, Bernini, Bruno, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» con le seguenti: «per i quali sono stati sorteggiati».

2.939

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.940

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*

- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.941

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.942

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 1,50.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.943

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario: dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.944

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.945

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.»

2.946

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.947

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.948

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.949

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente, da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.950

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.951

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.952

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.953

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.954

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.955

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.956

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.957

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.958

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.959

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.960

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.961

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.962

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.963

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.964

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura see mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.965

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura see mesi;

- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.966

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura see mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.967

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura see mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.968

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura see mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.969

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura see mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.970

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.971

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti«.

2.972

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.973

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 19.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni; ,
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.974

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 19.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni; ,*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.975

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.976

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.977

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.978

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.979

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.980

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.981

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.982

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.983

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.984

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.985

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.986

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.987

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.988

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.989

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.990

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.991

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti«.

2.992

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti«.

2.993

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;

- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.994

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.995

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.996

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.997

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.998

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.999

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1000

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1001

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1002

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1003

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1004

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1005

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1006

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1007

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1008

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1009

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1010

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1011

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1012

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1013

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1014

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1015

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1016

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1017

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1018

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1019

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1020

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1021

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1022

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1023

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1024

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1025

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1026

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1027

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1028

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1029

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1030

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.»

2.1031

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.»

2.1032

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1033

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1034

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1035

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1036

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1037

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1038

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1039

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1040

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1041

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1042

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1043

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1044

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1045

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1046

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1047

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1048

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1049

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1050

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1051

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1052

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1053

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1054

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1055

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1056

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1057

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1058

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1059

Calderoli

Al comma l, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1060

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1061

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti”.

2.1062

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti”.

2.1063

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti”.

2.1064

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti”.

2.1065

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1066

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2- anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.*

2.1067

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.*

2.1068

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
dai quali sono stati eletti”.

2.1069

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
dai quali sono stati eletti”.

2.1070

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1071

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1072

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1073

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
dai quali sono stati eletti”.

2.1074

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
dai quali sono stati eletti”.

2.1075

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1076

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1077

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1078

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni

dai quali sono stati eletti”.

2.1079

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
 b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
 c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni

dai quali sono stati eletti”.

2.1080

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1081

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1082

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1083

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti”.

2.1084

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti”.

2.1085

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1086

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1087

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1088

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1089

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1090

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1091

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1092

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1093

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1094

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1095

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1096

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1097

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1098

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1099

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1100

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1101

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1102

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1103

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1104

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1105

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1106

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1107

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1108

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1109

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1110

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1111

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1112

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1113

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1114

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1115

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1116

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1117

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1118

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1119

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1120

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1121

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1122

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1123

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1124

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1125

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1126

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1127

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1128

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1129

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1130

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1131

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1132

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1133

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1134

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1135

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1136

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1137

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1138

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1139

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1140

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1141

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1142

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1143

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1144

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1145

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1146

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1147

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1148

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1149

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1150

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1151

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1152

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1153

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1154

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1155

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1156

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1157

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1158

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1159

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1160

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1161

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1162

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1163

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1164

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1165

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1166

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1167

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1168

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1169

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1170

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1171

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1172

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1173

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1174

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1175

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1176

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1177

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1178

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1179

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1180

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1181

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1182

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1183

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1184

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1185

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1186

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1187

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1188

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1189

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1190

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1191

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1192

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1193

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1194

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1195

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1196

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1197

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1198

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;

- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1199

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1200

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 1 anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1201

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1202

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1203

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1204

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1205

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1206

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1207

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1208

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1209

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1210

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1211

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1212

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1213

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1214

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1215

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1216

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1217

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1218

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1219

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1220

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1221

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1222

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1223

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1224

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1225

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1226

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1227

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1228

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1229

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1230

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1231

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1232

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1233

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1234

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1235

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1236

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1237

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1238

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1239

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1240

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1241

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1242

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1243

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1244

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1245

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1246

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1247

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1248

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1249

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1250

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1251

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1252

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1253

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1254

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1255

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1256

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1257

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1258

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1259

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1260

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1261

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1262

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1263

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1264

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1265

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1266

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1267

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1268

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1269

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1270

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1271

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1272

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1273

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1274

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1275

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1276

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1277

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1278

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1279

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1280

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1281

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1282

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1283

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1284

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1285

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1286

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1287

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1288

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1289

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1290

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1291

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
dai quali sono stati eletti”.

2.1292

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ",
riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
dai quali sono stati eletti”.

2.1293

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1294

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti”.

2.1295

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti”.

2.1296

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1297

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1298

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1299

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti”.

2.1300

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti”.

2.1301

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1302

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1303

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1304

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1305

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1306

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1307

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1308

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1309

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
dai quali sono stati eletti”.

2.1310

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
dai quali sono stati eletti”.

2.1311

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1312

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1313

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1314

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
dai quali sono stati eletti”.

2.1315

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
dai quali sono stati eletti”.

2.1316

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1317

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1318

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1312a

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
dai quali sono stati eletti”.

2.1320

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
dai quali sono stati eletti”.

2.1321

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1322

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1323

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1324

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1325

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1326

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1327

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1328

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1329

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1330

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1331

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1332

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1333

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1334

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1335

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1336

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1337

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1338

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1339

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1340

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1341

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1342

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1343

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1344

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1345

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1346

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1347

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1348

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1349

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1350

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1351

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1352

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1353

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1354

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1355

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1356

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1357

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1358

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1359

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1360

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1361

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1362

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1363

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1364

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1365

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1366

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1367

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1368

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1369

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1370

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1371

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1372

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1373

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1374

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1375

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1376

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1377

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1378

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1379

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1380

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1381

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti".

2.1382

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni*
- dai quali sono stati eletti".

2.1383

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1384

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1385

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni

dai quali sono stati eletti”.

2.1386

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
 b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
 c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni

dai quali sono stati eletti”.

2.1387

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1388

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1389

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1390

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni

dai quali sono stati eletti”.

2.1391

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
 b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
 c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni

dai quali sono stati eletti”.

2.1392

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1393

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1394

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1395

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti”.

2.1396

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti”.

2.1397

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1398

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1399

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1400

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni

dai quali sono stati eletti”.

2.1401

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
 b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
 c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni

dai quali sono stati eletti”.

2.1402

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1403

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1404

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1405

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
dai quali sono stati eletti”.

2.1406

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
dai quali sono stati eletti”.

2.1407

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti".

2.1408

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1409

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1410

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti”.

2.1411

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
 - b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
 - c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
 - d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
 - e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
 - f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
 - g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
 - h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
 - i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
 - l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
 - m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni
- dai quali sono stati eletti».

2.1412

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1413

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1414

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1415

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1416

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1417

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1418

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1419

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1420

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1421

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1422

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1423

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1424

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1425

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1426

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1427

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1428

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1429

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1430

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1431

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 30 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1432

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1433

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1434

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1435

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1436

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1437

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1438

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1439

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1440

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1441

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1442

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1443

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1444

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1445

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1446

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1447

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1448

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1449

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1450

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1451

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1452

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1453

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1454

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1455

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1456

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1457

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1458

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1459

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1460

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1461

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1462

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1463

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1464

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1465

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1466

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1467

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1468

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1469

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1470

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1471

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1472

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1473

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1474

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1475

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1476

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1477

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1478

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1479

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1480

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1481

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1482

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1483

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1484

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1485

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1486

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1487

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1488

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1489

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1490

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1491

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1492

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1493

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1494

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1495

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1496

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1497

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1498

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1499

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1500

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1501

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1502

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1503

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti; dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1504

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti; dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1505

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1506

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1507

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1508

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1509

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1510

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti; dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1511

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti; dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1512

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1513

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1514

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1515

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1516

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1517

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti; dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1518

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti; dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1519

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1520

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1521

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1522

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1523

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1524

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti; dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1525

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti; dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1526

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1527

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1528

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura 10 mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1529

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1530

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1531

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1532

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1533

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1534

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1535

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1536

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1537

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1538

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1539

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1540

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1541

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1542

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1543

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 annii;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1544

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 annii;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1545

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1546

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1547

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1548

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1549

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1550

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 annii;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1551

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 annii;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1552

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1553

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1554

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1555

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1556

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1557

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 annii;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1558

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 annii;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1559

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1560

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1561

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti".

2.1562

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1563

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1564

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1565

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1566

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti".

2.1567

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1568

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1569

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1570

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1571

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1572

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1573

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti".

2.1574

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1575

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1576

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1577

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1578

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1579

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1580

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti".

2.1581

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1582

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1583

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1584

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1585

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1586

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1587

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti".

2.1588

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1589

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1590

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti”.

2.1591

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1592

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1593

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1594

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1595

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1596

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5nni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1597

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1598

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1599

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1600

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1601

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1602

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1603

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1604

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1605

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1606

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1607

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1608

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1609

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1610

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1611

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura dieci mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1612

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura dieci mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1613

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura dieci mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1614

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura dieci mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1615

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura dieci mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1616

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura dieci mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1617

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura dieci mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1618

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura dieci mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1619

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura dieci mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1620

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura dieci mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1621

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura dieci mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1622

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura dieci mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1623

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1624

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1625

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1626

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1627

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1628

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1629

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1630

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1631

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1632

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1633

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1634

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1635

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1636

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1637

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1638

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1639

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1640

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1641

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1642

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1643

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1644

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1645

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1646

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1647

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1648

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1649

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1650

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1651

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1652

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1653

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1654

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1655

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1656

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1657

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1658

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1659

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1660

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1661

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1662

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1663

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1664

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1665

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1666

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1667

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1668

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1669

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1670

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1671

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1672

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1673

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1674

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1675

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1676

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1677

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1678

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1679

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1680

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1681

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1682

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1683

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1684

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1685

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti".

2.1686

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1687

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1688

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1689

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1690

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1691

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1692

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti".

2.1693

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1694

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1695

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1696

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1697

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1698

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1699

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti".

2.1700

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1701

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1702

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1703

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1704

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1705

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1706

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti".

2.1707

Calderoli

Al comma 1, capoverso "Art. 57", comma 5, la parola: "dai" è sostituita dalle seguenti: ", riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1708

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura 10 mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1709

Calderoli

Al comma 1, capoverso ”Art. 57”, comma 5, la parola: ”dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1710

Calderoli

Al comma 1, capoverso “Art. 57”, comma 5, la parola: “dai” è sostituita dalle seguenti: ”, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti”.

2.1711

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1712

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1713

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1714

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1715

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1716

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1717

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1718

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1719

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1720

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1721

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1722

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1723

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1724

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1725

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1726

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1727

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1728

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1729

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1730

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1731

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1732

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1733

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1734

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1735

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1736

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1737

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1738

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1739

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1740

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 3 anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1741

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1742

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1743

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1744

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1745

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1746

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1747

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1748

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1749

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1750

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1751

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1752

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1753

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1754

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1755

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1756

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1757

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1758

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1759

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1760

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1761

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1762

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1763

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1764

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1765

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1766

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1767

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1768

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1769

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1770

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1771

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1772

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1773

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1774

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1775

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1776

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1777

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1778

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1779

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1780

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1781

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1782

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1783

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1784

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1785

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1786

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1787

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1788

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1789

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1790

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1791

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1792

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1793

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1794

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1795

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1796

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1797

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».*

2.1798

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1799

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1800

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti».

2.1801

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti.».

2.1802

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti.».

2.1803

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti.».

2.1804

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti.».*

2.1805

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti.».

2.1806

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti.».

2.1807

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti.».

2.1808

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti.».

2.1809

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti.».

2.1810

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti.».

2.1811

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti.».*

2.1812

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti.».

2.1813

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti.».

2.1814

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura 10 mesi;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura quindici mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 20 mesi;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 28 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura 32 mesi;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura 38 mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 46 mesi;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 54 mesi dai quali sono stati eletti.».

2.1815

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1816

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1817

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1818

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1819

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1820

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1821

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1822

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1823

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1824

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1825

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1826

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1827

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1828

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1829

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1830

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1831

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1832

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».*

2.1833

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: « , riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1834

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti.».

2.1835

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1836

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1837

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1838

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1839

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1840

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1841

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1842

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1843

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1844

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1845

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1846

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1847

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1848

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1849

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1850

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1851

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1852

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1853

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1854

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1855

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1856

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1857

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1858

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 6 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1859

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1860

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;*
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».*

2.1861

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;*
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;*
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;*
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;*
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;*
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;*
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;*
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;*
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;*

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1862

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 2 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura tre mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura diciotto mesi;

f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;

g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;

h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;

i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;

l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;

m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1863

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 5 anni;

b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 5 anni;

c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;

d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;

e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;

- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1864

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b) la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 4 anni;
- c) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l) la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m) la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».

2.1865

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57», comma 5, la parola: «dai» è sostituita dalle seguenti: «, riordinata con legge dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* la consiliatura delle Regioni a statuto ordinario, dura 7 anni;
- b)* la consiliatura delle Regioni a statuto speciale, dura 3 anni;
- c)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 0 a 500 abitanti, dura sei mesi;
- d)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 500 a 1.000 abitanti, dura un anno;
- e)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 1.000 a 10.000 abitanti, dura 15 mesi;
- f)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti, dura 2 anni;
- g)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 20.000 a 50.000 abitanti, dura 30 mesi;
- h)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 50.000 a 100.000 abitanti, dura tre anni;
- i)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 100.000 a 150.000 abitanti, dura quaranta mesi;
- l)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente da 150.000 a 250.000 abitanti, dura 4 anni;
- m)* la consiliatura dei comuni con popolazione residente oltre i 250.000 abitanti, dura 5 anni dai quali sono stati eletti».